

DELIBERE GIUNTA NOVEMBRE 2020

DGC-2020-269

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' NEL PAGAMENTO DELL'AFFITTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

Considerato:

che i pesanti disagi che questo stato di emergenza sta generando per il tessuto sociale ed economico anche sul nostro territorio, rappresentando un problema di ordine sociale in quanto sempre più persone hanno difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione in considerazione proprio delle conseguenze della situazione emergenziale dovuta all'epidemia Covid 19, per cui lo Stato ha stanziato risorse straordinarie per il 2020, quale ristoro per le famiglie in affitto che si trovino in difficoltà economica;

Rilevato che una quota di queste risorse è stata assegnata, anche se non ancora trasferita, dalla Regione Liguria al Comune di Genova;

Considerato che è obiettivo dell'Amministrazione comunale consentire il mantenimento dell'abitazione sostenendo i cittadini in difficoltà tramite l'erogazione di un contributo all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 431/1993 e ss.mm.;

Ritenuto di aumentare il contributo economico che sarà erogato dalla Regione Liguria, con fondi dell'Ente per un importo pari a € 400.000,00;

Vista la "XIII VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 24/11/20202 ";

La Giunta

D E L I B E R A

Per i motivi meglio espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di stabilire, al fine consentire il mantenimento dell'abitazione, l'erogazione di un contributo all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 431/1993 e ss.mm. in favore di cittadini in difficoltà;
2. di demandare alla Direzione Politiche della Casa, già attiva riguardo alle procedure di attribuzione del contributo affitto, le opportune modalità di gestione per l'erogazione del contributo;

DGC-2020-268

MISURE DI SOSTEGNO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE.

Premesso che:

- i compiti di promozione e gestione dell'attività sportiva e ricreativa sono svolti dal Comune di Genova nella cornice delineata dall'art. 2, comma 2, L.R. 7/10/2009, n.40 - Testo Unico in materia di sport;
- il perseguimento degli obiettivi di cui sopra è attuato dalla Civica Amministrazione, nell'ambito delle linee programmatiche del Sindaco, anche attraverso la promozione e l'educazione allo sport la progettazione ed il coordinamento di eventi sportivi, ivi compresi i grandi eventi sportivi per la diffusione dello sport a livello giovanile e per lo sviluppo turistico della città;

Premesso, altresì, che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 30/04/2015 è stata ridefinita e ridenominata la Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva, e che quest'ultima ha acquisito dalla Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili, le funzioni relative alla gestione dei contratti afferenti gli impianti sportivi, a decorrere dal 15/06/2015;
- con delibera di Giunta Comunale n. 277 del 23/11/2017 è stata approvata la revisione della struttura organizzativa del Comune di Genova, e che tale revisione, tra le varie modifiche, ha disposto la costituzione della Direzione Politiche dello Sport, competente in materia di concessioni degli impianti sportivi, con conseguente passaggio alla stessa delle incombenze in precedenza spettanti alla Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva;

Dato atto che;

- il Comune di Genova ritiene che la promozione e l'educazione allo sport rappresenti un significativo strumento di socialità e integrazione e che la pratica sportiva si leghi non soltanto al benessere fisico ma anche a quello psicologico contribuendo al benessere generale dei cittadini;

- il Comune di Genova persegue l'obiettivo strategico di garantire a tutti i cittadini opportunità di accesso alla pratica sportiva sia attraverso il coordinamento ed il sostegno di iniziative sportive, sia attraverso l'impiantistica cittadina di civica proprietà;

Dato atto inoltre che si è notevolmente aggravata l'emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del coronavirus COVID-19 e che, in conseguenza, sono state adottate misure urgenti per la prevenzione ed il contenimento del contagio con il susseguirsi di vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Rilevato che:

- La situazione eccezionale legata alla diffusione del COVID-19 ha di fatto azzerato o grandemente diminuito ogni attività sportiva di tipo agonistica e di base all'interno dei centri sportivi di proprietà del Comune di Genova, affidati in concessione a soggetti terzi;

- il Comune di Genova è proprietario di n. 86 impianti sportivi, tra i quali:

- a. Villa Gentile;
- b. Stadio Carlini;

Rilevato inoltre che i suddetti impianti sportivi sono stati concessi in gestione dalla Società Sportin- Genova in liquidazione e che a far data dall'anno 2014 sono rientrati nel patrimonio della Civica Amministrazione;

Rilevato altresì che:

- l'impianto di Villa Gentile è stato oggetto di notevoli investimenti da parte della Civica Amministrazione e anche dall'Associazione Quadrifoglio asd, che gestisce il suddetto impianto in forza di contratto stipulato in data 06/03/2012, e che nel corso dell'anno 2019 ha sostenuto notevoli investimenti per dotare l'impianto in oggetto del sistema smart track;

- lo Stadio Carlini è un impianto sportivo, gestito dal CUS Genova asd in forza di contratto sottoscritto in data 08/06/2013 e caratterizzato infatti da una complessità strutturale e da dimensioni particolarmente notevoli, che conseguentemente comportano costi elevati. Gli spazi siti all'interno dell'impianto sono utilizzati da numerose associazioni, che praticano sport diversi tra loro, e che usufruiscono dei locali assegnati corrispondendo al gestore per l'utilizzo degli stessi delle tariffe comunali distinte per ogni singola disciplina sportiva, le tariffe previste, fissate dal Comune per agevolare gli utenti, non sono sufficienti a coprire i costi della struttura utilizzata.

Il contratto prevede che gli spazi devono essere messi a disposizione delle scuole in orario curricolare, e pertanto non possono essere messi a reddito in tale fascia oraria;

Che per tali motivazioni è stato riconosciuto un corrispettivo di € 300.000,00 erogato nel quinquennio 1.04.2013/31.03.2018 con determinazione dirigenziale n. 2013-133.1.0.-29 del 3.09.2013, e che con delibera di Giunta n. 328 del 27.12.2018 è stato riconosciuto un ulteriore contributo di € 60.000,00;

Considerato inoltre che tra le manifestazioni sportive più rilevanti e consolidate nel tempo si distingue:

- la manifestazione Stelle nello Sport che nell'anno 2020 è giunta alla 21 edizione,

- che la suddetta manifestazione avrebbe dovuto avere luogo al Porto Antico nelle giornate del 22 – 23 – 24 maggio presso il Porto Antico, che è uno dei più importanti progetti di promozione dello sport e dei suoi valori culturali tra i giovani e la base, grazie ad eventi, incontri, convegni, giochi e momenti spettacolari che rappresentano per la Liguria una vetrina unica anche a livello nazionale. Un progetto multi-piattaforma che vive tutto l'anno con eventi sportivi, incontri nelle scuole, format televisivi e speciali momenti benefici, che da 20 anni rappresenta il momento più alto e riconosciuto di "celebrazione" dei campioni del nostro territorio a livello nazionale e internazionale, grazie alla partecipazione di testimonial di livello assoluto;

Valutato conseguentemente opportuno sostenere le sopra richiamate associazioni sportive con l'erogazione di un contributo, utile a coprire in parte le perdite gestionali subite dalle stesse a seguito dell'emergenza sanitaria nel seguente modo:

- € 60.000,00 a favore del CUS Genova;
- € 40.000,00 a favore dell'associazione Quadrifoglio;
- € 30.000,00 a favore dell'Associazione Stelle nello sport;

La Giunta

D E L I B E R A

1. di sostenere le seguenti Associazioni Sportive a seguito delle perdite gestionali conseguenti all'emergenza sanitaria:

- CUS Genova;
- Associazione Quadrifoglio;
- Stelle nello Sport;

2. di dare mandato alla Direzione Politiche dello Sport per gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti alla presente deliberazione;

DGC-2020-267

INDIZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER EMERGENZA ALIMENTARE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ORDINANZA N. 658 DEL 29-03-2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E CONTESTUALE AVVIO DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO DELLE FASCE DI POPOLAZIONE IN DIFFICOLTÀ IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Visti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 16.04.2020 avente ad oggetto: destinazione di ulteriori risorse economiche per fare fronte a misure urgenti di solidarietà alimentare previste dall'ordinanza n. 658 del 29-03-2020 del capo del dipartimento della protezione civile;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 14-05-2020 avente ad oggetto: “scorrimento della graduatoria delle persone in lista di attesa per emergenza alimentare secondo le modalità previste dall'ordinanza n. 658 del 29-03-2020 del capo del dipartimento della protezione civile e contestuale avvio di iniziative di sostegno delle fasce di popolazione in difficoltà e per i lavoratori delle aziende di ristorazione scolastica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica covid- 19”;
- visto il decreto legge n. 154 del 23-11-2020 ad oggetto: “Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” a norma del quale viene istituito nello stato di previsione del Ministro dell'Interno un fondo di 400 milioni di Euro da erogare a ciascun Comune entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e da ripartire secondo le modalità indiate nell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, di cui i Comuni devono applicarne la disciplina nella fase di concreta erogazione ai cittadini beneficiari;

Premesso che:

- con Ordinanza n. 658 del 29 Marzo2020 del Capo del Dipartimento di Protezione Civile, Angelo Borrelli, è stato disposto che, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, sono state definite risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;
- sulla base di quanto assegnato ai Comuni, in virtù dell'Ordinanza n. 658 nonché delle donazioni di cui all'art. 66 del decreto decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, questi sono stati autorizzati all'acquisizione, in deroga al D. Lgs. n. 50/2016, di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
- la citata Ordinanza ha inoltre previsto che:
 - a. i Comuni, per l'acquisto e la distribuzione dei buoni spesa, possono avvalersi degli enti del terzo settore;
 - b. l'Ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
- a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 78 del 16 aprile 2020 e n.103 del 14-05-2020, sono state definite le modalità più idonee per il raggiungimento degli obiettivi individuati nella stessa;
- come espressamente previsto dall'Ordinanza sopra citata, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno definire modalità di collaborazione con il Terzo Settore al fine di gestire, in supporto agli operatori dei Servizi Sociali, sia le operazioni di sostegno telefonico alle persone nella fase della compilazione del modulo sia nella successiva fase di distribuzione dei buoni spesa alimentari, avvenute a partire dal mese di aprile;
- in virtù della collaborazione con il Terzo settore, la Giunta Comunale ha approvato con provvedimento n. 109/2020 l'“adozione di un protocollo d'intesa tra il comune di Genova e il Terzo Settore per la gestione di iniziative sulla lotta alle nuove povertà ed emarginazioni”, sottoscritto in data 9 giugno 2020 dall'Assessore alle Politiche Sociali del Comune ed il rappresentante del Forum del Terzo Settore;
- a seguito di tale protocollo di intesa, in data 3 agosto 2020 è stato firmato il Protocollo operativo che ha regolato specificamente la collaborazione sull'emergenza alimentare a seguito Covid 19;
- in attuazione di tali Protocolli è stato avviato un tavolo permanente di confronto e definizione di linee di intervento, che ha consolidato la stretta collaborazione già avvenuta in occasione della distribuzione dei buoni spesa, promossi dalla Civica Amministrazione, erogati da Comune e Terzo Settore a favore di oltre 19.000 famiglie;

- la distribuzione dei buoni spesa ha impegnato il Comune e il Terzo Settore nei mesi di marzo e aprile, e il Terzo Settore ha integrato l'intervento con la distribuzione di pacchi viveri per le persone rimaste a vario titolo escluse, distribuzione che si è ripetuta nei mesi successivi, per dare risposta al bisogno alimentare che si è protratto nel tempo;

- le associazioni e le ONLUS del territorio hanno rilevato un forte incremento di persone e famiglie che non riescono a far fronte all'acquisto degli alimenti e hanno dovuto potenziare i servizi mensa cittadini e le distribuzioni di alimenti;

- la distribuzione di buoni alimentari seguente all'emanazione del bando della primavera 2020 ha raggiunto 19.347 nuclei;

Ritenuto pertanto opportuno:

1. autorizzare una procedura di assegnazione di buoni spesa alimentari per un importo pari a € 3.052.055,81 come risultante dal decreto legge n. 154 del 23-11-2020, individuando la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica e in stato di bisogno, tramite indicazione di un avviso on line, in esecuzione di quanto previsto dall'Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo del Dipartimento di Protezione Civile;

2. integrare i criteri per la individuazione della platea dei beneficiari, previsti dall'ordinanza di protezione civile n. 658 del 29 Marzo 2020 (residenza nel Comune di Genova, essere in difficoltà nell'acquisto di generi alimentari e di prima necessità a causa dell'emergenza COVID-19 che ha determinato una perdita/riduzione significativa delle entrate della famiglia, fermo restando il criterio previsto per il quale viene riconosciuta comunque priorità ai nuclei non già assegnatari di sostegno pubblico) con i seguenti ulteriori criteri:

a. il nucleo familiare del richiedente deve avere un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 20.000 euro;

b. sono criteri di priorità per la formulazione della graduatoria:

- presenza di minori nel nucleo familiare,
- disabilità ex L. 104/1992;

c. pur non essendo causa di esclusione, non sono criteri di priorità la pensione di cittadinanza, la pensione sociale, la pensione da lavoro, la pensione di reversibilità, RDC, CIG percepiti da uno o più componenti il nucleo familiare;

d. tenuto conto del potenziale alto numero di domande che potrebbero pervenire, ritenuto opportuno consentire al maggior numero di famiglie genovesi di poter accedere al buono alimentare, vengono confermate le seguenti soglie, il cui valore economico viene al momento espresso in quote:

- per i nuclei composti da una sola persona 1 quota,
- per due persone due quote,
- per nuclei composti da 3 a 5 persone 3 quote
- per nuclei con più di 5 persone 4 quote

e. il valore della quota di cui al precedente lettera d), che sarà in ogni caso ricompreso in un range tra 70 euro e 100 euro, sarà definito al momento della formulazione della graduatoria, sulla base del principio per cui con i fondi stanziati deve essere data soddisfazione alla maggior parte delle persone e nuclei familiari validamente in graduatoria,

La Giunta

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di autorizzare una procedura di assegnazione di buoni spesa alimentari per un importo pari a € 3.052.055,81 come risultante dal decreto legge n. 154 del 23-11-2020, individuando la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica e in stato di bisogno, tramite indicazione di un avviso on line, in esecuzione di quanto previsto dall'Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo del Dipartimento di Protezione Civile;

2. di integrare i criteri per la individuazione della platea dei beneficiari, previsti dall'ordinanza di protezione civile n. 658 del 29 Marzo 2020 (residenza nel Comune di Genova, essere in difficoltà nell'acquisto di generi alimentari e di prima necessità a causa dell'emergenza COVID-19 che ha determinato una perdita/riduzione significativa delle entrate della famiglia, fermo restando il criterio previsto per il quale viene riconosciuta comunque priorità ai nuclei non già assegnatari di sostegno pubblico) con i seguenti ulteriori criteri:

a. il nucleo familiare del richiedente deve avere un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 20.000 euro;

b. sono criteri di priorità per la formulazione della graduatoria:

- presenza di minori nel nucleo familiare,
- disabilità ex L. 104/1992;

c. pur non essendo causa di esclusione, non sono criteri di priorità la pensione di cittadinanza, la pensione sociale, la pensione da lavoro, la pensione di reversibilità, RDC, CIG percepiti da uno o più componenti il nucleo familiare;

d. tenuto conto del potenziale alto numero di domande che potrebbero pervenire, ritenuto opportuno consentire al maggior numero di famiglie genovesi di poter accedere al buono alimentare, vengono confermate le seguenti soglie, il cui valore economico viene al momento espresso in quote:

- per i nuclei composti da una sola persona 1 quota,
- per due persone due quote,
- per nuclei composti da 3 a 5 persone 3 quote
- per nuclei con più di 5 persone 4 quote

e. il valore della quota di cui al precedente lettera d), che sarà in ogni caso ricompreso in un range tra 70 euro e 100 euro, sarà definito al momento della formulazione della graduatoria, sulla base del principio per cui con i fondi stanziati deve essere data soddisfazione alla maggior parte delle persone e nuclei familiari validamente in graduatoria,

4. di avvalersi della collaborazione delle associazioni del Terzo Settore per la ricezione e compilazione delle domande on-line e presso sportelli fisici dislocati sul territorio del Comune, nonché per la distribuzione dei buoni alimentari agli aventi diritto;

DGC-2020-266

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DI FORME DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ, DELLE LORO FAMIGLIE E DEI SOGGETTI ACCREDITATI DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, RIABILITATIVO E LAVORATIVO IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

Richiamate:

☐ la DGC n. 40/2019 con la quale la Giunta comunale ha:

- individuato lo strumento dell'accreditamento - aperto a tutti i soggetti che ne facciano richiesta e in possesso dei requisiti necessari - quale modalità più funzionale alla scelta da parte dell'utente tra più soggetti a tal fine qualificati a erogare prestazioni di trasporto e accompagnamento a favore di persone con disabilità;

- approvato le linee guida di indirizzo per il compimento di detto strumento;

- dato mandato ai competenti uffici "di predisporre idoneo Avviso per l'accreditamento secondo le linee guida" allegate alla deliberazione, dando, altresì, mandato agli Uffici per l'attuazione delle disposizioni contenute in delibera;

☐ la DGC n. 80/2020 con la quale la Giunta comunale ha integrato le linee guida adottate con DGC 40/2019, prevedendo:

- la quantificazione del contributo attraverso l'applicazione del costo a Km per ogni tipologia di servizio;

- il calcolo del contributo moltiplicando il costo a chilometro relativo alla tipologia di trasporto per il numero effettivo dei chilometri percorsi ogni mese;

- l'accantonamento di un fondo di garanzia (investimenti, qualità e rischi), per l'ipotesi di aumento non fisiologico dei costi medi del servizio, determinato dalla contrazione del numero dei chilometri prestati rispetto al totale ipotizzato dall'Amministrazione sulla base dell'utenza pre-epidemia;

- la previsione che tale fondo di garanzia operi, laddove necessario, attraverso una parziale compensazione dell'aumento del rischio per gli operatori dovuto agli esiti della pandemia;

- l'avvio, al termine dell'emergenza sanitaria attualmente in corso, di un periodo di sperimentazione della durata di un anno del fondo di garanzia sopra indicato, nel momento in cui le attività scolastiche, lavorative e riabilitative riprenderanno senza rilevanti limitazioni;

- l'accantonamento di analogo e simmetrico fondo in favore della Pubblica Amministrazione, laddove al termine del periodo di sperimentazione, si evidenziasse un volume di chilometri superiore a quello previsto;

- il coinvolgimento della Consulta regionale, metropolitana e comunale nell'ambito di una Commissione mista di monitoraggio della sperimentazione avviata;

- la possibilità di confermare le nuove linee guida al termine del primo anno di sperimentazione e all'esito del confronto con la Consulta Regionale, Metropolitana e Comunale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità;

Dato atto che:

☐ il Comune di Genova e Città Metropolitana hanno avviato, a partire da fine giugno 2020, in applicazione di quanto disposto dalle suindicate deliberazioni di Giunta Comunale, il servizio di trasporto e accompagnamento scolastico, lavorativo e riabilitativo a favore di persone con disabilità in regime di accreditamento;

☐ il protrarsi dell'emergenza sanitaria ha determinato una consistente riduzione dell'utilizzo del servizio di trasporto a fini lavorativi e riabilitativi a favore di persone con disabilità rispetto ai volumi previsti, così come pubblicati nel disciplinare di accreditamento, sia in termini di numero di beneficiari viaggianti, che in termini di corse richieste da chi sta usufruendo del servizio in quanto buona parte dei lavoratori usufruisce dello *smart working* e i centri riabilitativi hanno accessi contingentati;

☐ la percentuale di riduzione, riscontrata per i trasporti lavorativi e riabilitativi:

- è maggiore di quanto fosse possibile prevedere all'atto di pubblicazione del disciplinare di accreditamento tanto che, di fatto, il servizio non è mai andato a regime;

- sta impattando negativamente sulla sostenibilità economica dei soggetti accreditati, tenuto conto che i soggetti accreditati si sono organizzati con le risorse necessarie a garantire le prestazioni previste in favore di tutti gli utenti che li hanno scelti ma, a causa del ridotto numero di corse, non riescono ad ammortizzare i costi di gestione del servizio e di mantenimento del parco automezzi, in particolare per i soggetti per i quali è molto ampio il divario tra il numero degli utenti che li hanno scelti e quelli che effettivamente viaggiano;

☐ il servizio di trasporto scolastico risente invece di effetti differenti:

1) una contrazione del servizio determinata:

- dagli organici statali ancora incompleti ad inizio anno scolastico che di fatto hanno ridotto la frequenza scolastica;
- dagli effetti della circolare ministeriale n. 134 del 9/10/2020 che prevede forme specifiche di didattica digitale integrata per gli studenti in possesso di certificazione comprovante l'impossibilità di seguire le lezioni in presenza a causa di gravi patologie o immunodepressione
- dalle quarantene disposte dalla ASL;

2) un aumento delle richieste di servizio determinato dal timore delle famiglie a utilizzare il servizio pubblico specialmente nei casi in cui è previsto lo svolgimento di terapia riabilitativa durante l'orario scolastico;

3) una conferma dell'utilizzo del servizio conseguente alla nota ministeriale n. 1990 del 5/11/2020 che evidenzia che deve essere garantita l'effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità, favorendo la loro partecipazione alle attività scolastiche in presenza;

La Giunta

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare le seguenti forme di sostegno: alle famiglie

☐ lo scorrimento delle liste di attesa relative al trasporto lavorativo e riabilitativo;

☐ l'attivazione di una terza corsa giornaliera, nell'ambito del trasporto scolastico per le scuole del primo grado di istruzione, per favorire il rientro a casa degli studenti con disabilità che durante l'orario scolastico svolgono interventi di terapia riabilitativa presso i centri convenzionati ed accreditati;

ai soggetti accreditati, limitatamente ai servizi svolti per agevolare il raggiungimento dei luoghi lavorativi e di riabilitazione, con l'obiettivo di mitigare le problematiche economiche subite da tali soggetti e facilitare la loro sopravvivenza -contrastando il momento di particolare criticità che gli operatori stanno attraversando, che sta mettendo a rischio, nell'immediato, la sostenibilità dell'organizzazione- tramite:

a. la rivisitazione delle modalità di erogazione, agli stessi, del fondo di garanzia di cui alla DGC n. 80/2020 prevedendo:

☐ l'avvio della sperimentazione per tutti i servizi al 1 ottobre 2020;

☐ il mantenimento dell'ammontare massimo del fondo, pari a euro 200.000;

☐ la suddivisione del suddetto fondo di garanzia tra i tre servizi interessati (Comune educativi- Comune Sociali- CM educativi) sulla base dei chilometri annui previsti a regime, afferenti a ognuno dei tre servizi, come di seguito indicato e fatto salvo il conguaglio al termine della sperimentazione, sulla base dei chilometri effettivamente svolti:

- Comune educativi: euro 32.600 (16,3%)

- Comune Sociali: euro 122.600 (61,3)

- Città Metropolitana educativi: euro 44.800 (22,4)

☐ l'assegnazione da parte della Direzione Politiche Sociali del Comune, relativamente alla quota di fondo di sua pertinenza, del 70% dello stesso, corrispondente a euro 85.820, in ragione della flessione del servizio svolto nel 2020, a partire da luglio da distribuirsi in misura proporzionale tra tutti i soggetti accreditati, sulla base del numero di utenti che li hanno scelti;

☐ l'applicazione, per tutti i servizi, del conguaglio al termine della sperimentazione, secondo quanto previsto dalla tabella 2) della DGC 80/2020;

b. la concessione di un ristoro economico ai soggetti accreditati che hanno svolto il servizio nei mesi luglio-dicembre 2020 –detto ristoro, relativo esclusivamente ai trasporti riabilitativi e lavorativi (per i quali la flessione supera il 40%), è quantificato sulla base della valorizzazione dei costi relativi:

☐ alle vetture non utilizzate (rapporto tra utenti totali e utenti viaggianti), in possesso delle licenze speciali rilasciate ai soggetti accreditati per lo svolgimento del solo servizio in oggetto;

☐ ai maggiori oneri per il coordinamento;

☐ alle attività di gestione;

per il periodo luglio-dicembre 2020, per un ammontare pari a euro 697,00 al mese per ogni vettura non utilizzata nel periodo in argomento;

2) di subordinare la concessione delle misure in favore dei soggetti accreditati, alla verifica del possesso delle licenze e dei requisiti previsti nel disciplinare;

3) di dare mandato agli uffici competenti di adottare i necessari atti gestionali ad attuare quanto contenuto nel precedente punto 1., dando ampia diffusione alle nuove disposizioni e mettendo a punto una metodologia per il monitoraggio degli interventi;

DGC-2020-265

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI CONCESSIONARI DEI CIVICI IMPIANTI SPORTIVI A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 15 novembre 2016 è stato approvato il Regolamento sugli Impianti Sportivi;

- il suddetto Regolamento prevede all'articolo 9 il pagamento di un canone, determinato con perizia di stima da parte del competente Ufficio Tecnico del Comune, per la gestione di impianti sportivi;

- i contratti già in essere al momento dell'entrata in vigore del suddetto regolamento prevedevano il pagamento di un canone di concessione;

- il Comune di Genova ritiene che la promozione e l'educazione allo sport rappresenti un significativo strumento di socialità e integrazione e che la pratica sportiva si leghi non soltanto al benessere fisico ma anche a quello psicologico contribuendo al benessere generale dei cittadini;

- il Comune di Genova persegue l'obiettivo strategico di garantire a tutti i cittadini opportunità di accesso alla pratica sportiva sia attraverso il coordinamento ed il sostegno di iniziative sportive, sia attraverso l'impiantistica cittadina di civica proprietà;

La Giunta

D E L I B E R A

1. di stabilire, per i motivi di cui in premessa, a favore delle Società, Associazioni e Federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi di civica proprietà, con esclusione dello Stadio Ferraris, l'integrale esenzione, mediante regolarizzazione contabile, dei canoni dovuti per l'anno 2020;

DGC-2020-264

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI INTERESSE COLLETTIVO CONCESSIONARIE DI IMMOBILI A USO ASSOCIATIVO AI SENSI DEL "REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI CANONI RIDOTTI". INDIRIZZI.

Premesso che:

Il Comune di Genova annovera, tra il proprio patrimonio, immobili destinati a uso associativo, da assegnare in favore di Enti e Associazioni che svolgono attività di interesse collettivo, come stabilito dal vigente Regolamento sulla disciplina dell'applicazione di canoni ridotti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 16.09.1996, individuati con provvedimento di Giunta Comunale;

in seguito all'emergenza epidemiologica ancora in atto, sono stati approvati diversi provvedimenti normativi, a partire dal DPCM 8 marzo 2020 e successivi, attualmente vigenti, riguardanti, in particolare, la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza della pandemia da COVID 19 e le misure da adottare per contrastare la diffusione del virus sul territorio nazionale;

in applicazione di tali provvedimenti, che hanno sospeso di fatto, fino a cessata emergenza, tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, gli eventi e ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, nel marzo scorso le associazioni assegnatarie degli immobili sopra indicati sono state formalmente invitate dal Comune a interrompere nei locali di civica proprietà condotti in concessione lo svolgimento di qualsiasi iniziativa o riunione;

i provvedimenti normativi sopra richiamati hanno quindi avuto, e continuano ad avere, un notevole impatto sulle associazioni assegnatarie, avendo imposto la sospensione di ogni tipo di attività svolta dalle associazioni stesse;

la chiusura dei locali ha comportato, oltre alla sospensione delle attività, il venir meno di gran parte degli introiti delle associazioni, mentre sono rimaste a loro carico le spese fisse legate a canoni di concessione, tasse e utenze;

stante l'attuale indeterminatezza della situazione, la ripresa delle attività implica per le associazioni la necessità di rimodulare la programmazione delle attività da svolgere, e inoltre, l'applicazione dei provvedimenti normativi costringe comunque le associazioni ad affrontare ulteriori spese per garantire le condizioni minime di sicurezza quali ad esempio le sanificazioni dei locali e la riduzione del numero delle presenze all'interno degli stessi; le misure economiche adottate dal Governo a sostegno dei soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria, quali ad esempio il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo o la possibilità, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche di sospendere i canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, non sono applicabili alle associazioni assegnatarie degli immobili di civica proprietà destinati a uso associativo;

è comunque interesse dell'Amministrazione comunale sostenere gli Enti, le associazioni, le società sportive dilettantistiche, o comunque i soggetti del terzo settore autorizzati a gestire immobili comunali destinati ad a uso associativo, che continuano a garantire il presidio e la gestione di attività svolte, talvolta per conto dell'Amministrazione stessa, a favore delle fasce più svantaggiate dei cittadini, per consentire la continuità dei servizi offerti in vari ambiti, di primaria importanza per il tessuto sociale della città;

La Giunta

D E L I B E R A

1) di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, e al fine di agevolare il possibile riequilibrio della situazione economico-finanziaria delle associazioni assegnatarie di immobili a uso associativo, affinché le stesse possano continuare a svolgere le attività di primaria importanza per il tessuto sociale cittadino, l'esenzione del pagamento dei canoni per le relative concessioni, dovuti l'anno 2020;

DGC-2020-263

APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI CORSIE CICLABILI NEL TERRITORIO COMUNALE – PERCORSO BRIGNOLE-VALBISAGNO. L. 130/2018 (DECRETO GENOVA). INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO 5: "INFRASTRUTTURE A SUPPORTO DELLA CICLABILITA'.

DGC-2020-262

L. 130/2018 (DECRETO GENOVA). INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARSI NELL'AMBITO: "INTERVENTI DIVERSI DI SICUREZZA STRADALE". APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - IMPIANTO SEMAFORICO TRA VIA DONATO SOMMA (S.S.1) E VIA AURELIA (VIA CAPOLUNGO)

DGC-2020-261

INTEGRAZIONE INTESE TRA REGIONE LIGURIA, COMUNE DI GENOVA E CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI GENOVA SULLE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO E PAESAGGISTICO PER LA PARTE RELATIVA ALLE NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE DA INTERDIRE.

Premesso che

- il Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, all'articolo 52 prevede la possibilità di introdurre, attraverso previ accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

Ritenuto opportuno al fine di limitare ulteriormente la diffusione della pratica del gioco d'azzardo che ha effetti pregiudizievoli anche per la vivibilità e la quiete pubblica, contenere il proliferare delle offerte connesse al gioco a distanza;

La Giunta

D E L I B E R A

1) di approvare la modifica del Paragrafo 5 delle vigenti Intese tra Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Genova per il Centro Storico e Sampierdarena di cui alle proprie deliberazioni n. 136/2018, n. 184/2019 e n. 185/2019 , relativo alle attività economiche il cui svolgimento è interdetto all'interno del perimetro inserendo, dopo il punto che disciplina internet point, money transfer e money change, il seguente punto:

nuove attività connesse al gioco d'azzardo a distanza quali la vendita di carte prepagate e/o ricaricabili, ricarica conti gioco e altre attività similari indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;

24/11/2020

DGC-2020-260 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI BUSSOLA VETRATA ALL'INGRESSO DI PALAZZO DORIA TURSI – MUNICIPIO I CENTRO EST

La Giunta

D E L I B E R A

1) di approvare il progetto definitivo denominato “ Vetrata Palazzo Tursi” sede del Palazzo Comunale in Via Garibaldi 9, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 , per un importo complessivo di € 50.000,00 come da quadro economico di cui in premessa;

24/11/2020

DGC-2020-259 SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE SENZA DIMORA: RIPROGETTAZIONE TEMPORANEA DEI SERVIZI IN EMERGENZA E CONTESTUALE PROROGA DEL PATTO DI SUSSIDIARIETA' DI CUI ALLA DGC 241/2018 PER UN MASSIMO DI 6 MESI. APPROVAZIONE DELLE LINEE PRIORITARIE D'INTERVENTO PER L'AVVIO DELLA NUOVA CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 31 DELLA L.R.42/2012.

Visto:

- il Programma Operativo Nazionale “INCLUSIONE” FSE 2014-2020, Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-LIG_09-CCI N. 2014IT05SFOP001 - CUP B31H17000140006, la cui scadenza è stata prorogata al 30/06/2021 nell'ambito del quale verranno messi a disposizione per l'anno 2020 € 124.489,51 e per l'anno 2021 € 86.066,92 per i servizi innovativi a favore dei soggetti senza dimora o in emergenza abitatati già svolti per fronteggiare l'emergenza pandemica, avviati in co-progettazione col Terzo Settore;

- il Programma Operativo Nazionale “LEGALITÀ” 2014-2020 – Asse 7;

Premesso che:

- con proprie deliberazioni n. 124/2000 “Indirizzi generali per la costruzione di un sistema integrato d'interventi e servizi a favore delle persone senza dimora” e n. 271/2004 “Prime linee per una politica a favore della grave emarginazione adulta”, è stato definito il modello organizzativo e funzionale dei servizi rivolti alle persone senza dimora nella città;

- nell'anno 2014, l'Amministrazione comunale ha dato avvio sperimentale allo strumento dei patti di sussidiarietà in materia di interventi a favore di persone senza dimora o in condizioni di povertà urbana estrema (D.G.C. n. 117/2014 “Linee guida per l'avvio sperimentale di patti per il sostegno dell'impegno dei privati senza finalità di profitto nell'esercizio della funzione sociale – applicazione della L.R. 42/2012”);

- con successive deliberazioni (D.G.C. n. 74/2016, D.G.C. n. 21/2017 e D.G.C. n. 178/2018) sono state rivedute, negli anni, le linee di indirizzo per le per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi in favore delle persone in stato di grave marginalità ed è stata consolidata la modalità della co-progettazione, basata sullo strumento dei patti di sussidiarietà, previsti e disciplinati dalla legge regionale 42/2012 e incentivati dalla Regione che, da ultimo con DGR n. 1088/2017, ha inteso privilegiare la forma dei patti di sussidiarietà territoriale per la gestione delle risorse e l'implementazione delle attività in favore delle persone senza dimora, basandosi in particolare sull'articolo 28 della legge 42/2012 stessa “Azioni e Patti per la valorizzazione e il sostegno della sussidiarietà orizzontale”;

- in periodo di lockdown e nei mesi successivi, caratterizzati dall'emergenza sanitaria, il Comune di Genova ha utilizzato la formula del Patto di Sussidiarietà, coinvolgendo il Terzo Settore nella realizzazione di interventi e servizi per le persone senza dimora in integrazione con i Servizi sociali cittadini e coordinandosi con le azioni poste in essere dal sistema sanitario regionale;

- tale modello è risultato ottimale in quanto estremamente adattivo e dotato della tempestività di reazione e della flessibilità necessarie al soddisfacimento delle esigenze via via insorgenti;

- le diverse organizzazioni coinvolte sono state chiamate ad integrarsi tra loro e a rendersi complementari e fungibili, nel rispetto delle singole identità ed esperienze, realizzando di fatto una rete virtuosa in grado di soddisfare, in via sussidiaria, le esigenze di protezione delle persone senza dimora. Ciò è stato possibile, in un momento di estrema criticità, attraverso la condivisione di modalità operative nuove e attuando interventi specifici, frutto della riprogettazione dei servizi ordinariamente offerti dal Patto (ad esempio mense con pasti da asporto, ampliamento dell'orario di accoglienza H24 e riconversione dei servizi di sportello in ore per coprire turni diurni nei dormitori).

RITENUTO pertanto, OPPORTUNO, in questa fase di emergenza sanitaria

1. di riprogettare gli interventi, nel momento di emergenza pandemica, per renderli adeguati ai bisogni espressi delle persone più fragili e prive di una dimora e di un sostegno familiare, introducendo anche servizi innovativi rispetto a quelli originariamente previsti;
 2. di riconoscere ai soggetti del Terzo Settore, attualmente operanti all'interno del Patto di sussidiarietà, le spese ulteriori sostenute nel periodo di lockdown (marzo-maggio 2020), per la riprogettazione degli interventi: l'estensione in regime H24 delle accoglienze, i pasti aggiuntivi e i servizi innovativi resi, opportunamente rendicontate, attingendo per i servizi innovativi anche dai Fondi Pon inclusione come sopra meglio precisato; 3. di prevedere l'attivazione di una/due strutture aggiuntive di accoglienza, messe a disposizione dalla Civica Amministrazione e gestite da soggetti del Terzo Settore, facenti parte del Patto, per fronteggiare l'emergenza climatica invernale, a partire dal mese di dicembre 2020 e non oltre il 30 marzo 2021, nel momento in cui tali risorse si rendessero necessarie a causa della discesa delle temperature;
 4. di prevedere un finanziamento aggiuntivo per l'ultimo bimestre 2020, laddove si rendesse necessario mantenere le strutture di accoglienza aperte h24, per garantire isolamenti, quarantene o nell'ipotesi di nuovi lockdown, comprensiva del finanziamento per l'attivazione e gestione, ove necessario, di ulteriori strutture per le emergenze climatiche nel mese di dicembre 2020;
 5. di stabilire che, in conseguenza di quanto previsto dai punti precedenti del presente dispositivo, la spesa massima complessiva riconoscibile per le attività svolte nell'ambito del patto di sussidiarietà, per il periodo 1 maggio 2020-31 dicembre 2020, sia pari a euro 1.538.489,51 il cui saldo sarà erogato a conclusione delle attività di rendicontazione attingendo per i servizi innovativi anche dai Fondi Pon inclusione come sopra meglio precisato;
 6. di prevedere la proroga dell'attuale Patto di sussidiarietà relativo agli "Interventi e servizi per le persone senza dimora o in condizioni di povertà urbana estrema", in scadenza al 31 dicembre 2020, per il periodo massimo 1 gennaio 2021- 30 giugno 2021 , per una spesa massima complessiva erogabile pari a euro 1.267.266,92, attingendo per i soli servizi innovativi anche dai Fondi Pon inclusione come sopra meglio precisato;
 7. di individuare le seguenti aree prioritarie d'intervento per il periodo di proroga emergenziale, tenuto conto dei bisogni espressi e in previsione di necessità che dovessero insorgere in relazione a nuove e più severe chiusure a livello cittadino
 - Servizi diurni volti al soddisfacimento dei bisogni primari, di sicurezza, di ristoro, cura e ascolto, in particolare:
 - il potenziamento dei servizi delle mense, in forma diretta o veicolata, provvedendo, ove necessario, alla distribuzione di pasti veicolati anche in favore delle strutture di accoglienza in quarantena che abbiano dovuto estendere l'orario di apertura H24;
 - il Drop-in e i servizi di ambulatorio, lavanderia e forniture abiti
 - Servizi di accoglienza notturna attraverso:
 - il potenziamento dell'accoglienza bassa soglia con attivazione di strutture di accoglienza temporanea nell'ottica di ampliare la capacità di ricezione a causa dell'emergenza sanitaria;
 - l'estensione dell'accoglienza anche in orario diurno in caso di lockdown, o della presenza di ospiti in quarantena o isolamento, se non possibile l'inserimento nelle strutture regionali a ciò dedicate;
 - l'accoglienza di Bassa Soglia ad Integrazione Sanitaria
 - il consolidamento dell'esperienza di collaborazione tra operatori pubblici e del terzo settore nella gestione dell'A.N. Massoero, avviata proficuamente in periodo di lockdown, con la previsione di momenti di co-gestione in modo tale da
- estendere l'orario di accoglienza degli ospiti (anticipandone l'ingresso e posticipandone l'uscita);
- mantenere la struttura aperta anche in orario diurno in caso di lockdown, quarantene e isolamenti;
- sostituire il personale della CA in malattia qualora si rendesse necessario per mantenere un adeguato rapporto tra ospiti e personale di sorveglianza;
8. di approvare , altresì, le Linee guida per la riprogettazione complessiva degli interventi in favore delle persone senza dimora e in condizioni di povertà urbana estrema per gli anni 2021-2022 (All. A alla presente deliberazione, quale parte integrante e necessaria), da avviare in modalità di co-progettazione con gli Enti del Terzo settore nei primi mesi del 2021, finalizzata alla stipula, in un momento successivo al venir meno dell'emergenza sanitaria in atto -e comunque entro il 30 giugno 2021- del nuovo accordo endoprocedimentale, con funzione di Patto di sussidiarietà;
9. di avviare presso l'A.N. Massoero -attraverso un progressivo affiancamento nella gestione pubblica da parte dei Enti del Terzo settore, da portare a compimento a fine 2021- un polo per attività di integrazione di persone straniere e senza dimora, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Bando Pon Legalità, realizzando un partenariato pubblico-privato, con attività professionali e, in parte, mediante il volontariato;
10. di dare , pertanto, mandato alla Direzione Politiche Sociali di verificare, mediante avviso pubblico, la presentazione di eventuali ulteriori manifestazioni d'interesse ad aderire all'accordo endoprocedimentale da parte di Enti che ne abbiano i requisiti;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

Per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di riprogettare gli interventi, nel momento di emergenza pandemica, per renderli adeguati ai bisogni espressi delle persone più fragili e prive di una dimora e di un sostegno familiare, introducendo anche servizi innovativi rispetto a quelli originariamente previsti;
2. di riconoscere ai soggetti del Terzo Settore, attualmente operanti all'interno del Patto di sussidiarietà, le spese ulteriori sostenute nel periodo di lockdown, per la riprogettazione degli interventi: l'estensione in regime H24 delle accoglienze, i pasti aggiuntivi e i servizi innovativi resi, opportunamente rendicontate;
3. di prevedere l'attivazione di una/due strutture aggiuntive di accoglienza, messe a disposizione dalla Civica Amministrazione e gestite da soggetti del Terzo Settore, facenti parte del Patto, per fronteggiare l'emergenza climatica invernale, a partire dal mese di dicembre 2020 e non oltre il 30 marzo 2021, nel momento in cui tali risorse si rendessero necessarie a causa della discesa delle temperature;
4. di prevedere un finanziamento aggiuntivo per l'ultimo bimestre 2020, laddove si rendesse necessario mantenere le strutture di accoglienza aperte h24, per garantire isolamenti, quarantene o nell'ipotesi di nuovi lockdown, comprensiva del finanziamento per l'attivazione e gestione, ove necessario, di ulteriori strutture per le emergenze climatiche nel mese di dicembre 2020;
5. di stabilire che, in conseguenza di quanto previsto dai punti precedenti del presente dispositivo, la spesa massima complessiva riconoscibile per le attività svolte nell'ambito del patto di sussidiarietà, per il periodo 1 maggio 2020-31 dicembre 2020, sia pari a euro 1.538.489,51, il cui saldo sarà erogato a conclusione delle attività di rendicontazione attingendo per i soli servizi innovativi anche dai Fondi Pon inclusione come sopra meglio precisato;
6. di prevedere la proroga dell'attuale Patto di sussidiarietà relativo agli "Interventi e servizi per le persone senza dimora o in condizioni di povertà urbana estrema", in
7. di individuare le seguenti aree prioritarie d'intervento per il periodo di proroga emergenziale, tenuto conto dei bisogni espressi e in previsione di necessità che dovessero insorgere in relazione a nuove e più severe chiusure a livello cittadino

- Servizi diurni volti al soddisfacimento dei bisogni primari, di sicurezza, di ristoro, cura e ascolto, in particolare:
 - il potenziamento dei servizi delle mense, in forma diretta o veicolata, provvedendo, ove necessario, alla distribuzione di pasti veicolati anche in favore delle strutture di accoglienza in quarantena che abbiano dovuto estendere l'orario di apertura H24;
 - il Drop-in e i servizi di ambulatorio, lavanderia e forniture abiti

Servizi di accoglienza notturna attraverso:

- il potenziamento dell'accoglienza bassa soglia con attivazione di strutture di accoglienza temporanea nell'ottica di ampliare la capacità di ricezione a causa dell'emergenza sanitaria;
- l'estensione dell'accoglienza anche in orario diurno in caso di lockdown, o della presenza di ospiti in quarantena o isolamento, se non possibile l'inserimento nelle strutture regionali a ciò dedicate;
- l'accoglienza di Bassa Soglia ad Integrazione Sanitaria
- il consolidamento dell'esperienza di collaborazione tra operatori pubblici e del terzo settore nella gestione dell'A.N. Massoero, avviata proficuamente in periodo di lockdown, con la previsione di momenti di co-gestione in modo tale da
 - estendere l'orario di accoglienza degli ospiti (anticipandone l'ingresso e posticipandone l'uscita);
 - mantenere la struttura aperta anche in orario diurno in caso di lockdown, quarantene e isolamenti;
 - sostituire il personale della CA in malattia qualora si rendesse necessario per mantenere un adeguato rapporto tra ospiti e personale di sorveglianza;

8. di approvare, altresì, le Linee guida per la riprogettazione complessiva degli interventi in favore delle persone senza dimora e in condizioni di povertà urbana estrema per gli anni 2021-2022 (All. A alla presente deliberazione, quale parte integrante e necessaria), da avviare in modalità di co-progettazione con gli Enti del Terzo settore nei primi mesi del 2021, finalizzata alla stipula, in un momento successivo al venir meno dell'emergenza sanitaria in atto -e comunque entro il 30 giugno 2021- del nuovo accordo endoprocedimentale, con funzione di Patto di sussidiarietà;

9. di avviare presso l'A.N. Massoero -attraverso un progressivo affiancamento nella gestione pubblica da parte dei Enti del Terzo settore, da portare a compimento a fine 2021- un polo per attività di integrazione di persone straniere e senza dimora, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Bando Pon Legalità, realizzando un partenariato pubblico-privato, con attività professionali e, in parte, mediante il volontariato;

10. di dare , pertanto, mandato alla Direzione Politiche Sociali di verificare, mediante avvisi pubblici, la presentazione di eventuali ulteriori manifestazioni d'interesse ad aderire all'accordo endoprocedimentale da parte di Enti che ne abbiano i requisiti;

24/11/2020

DGC-2020-258 II PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 2021 E 2022

Premesso che:

- l'art. 166 del D.lgs. n. 267/2000 prevede per gli enti locali l'iscrizione di un fondo di riserva, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio, e che al comma 2-bis lo stesso articolo prevede che la metà della suddetta quota minima fissata dalla legge deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione;
- l'art. 19 del Regolamento di contabilità del Comune di Genova prevede che nella parte corrente del bilancio sia iscritto un fondo di riserva che non può essere inferiore allo 0,5 del totale delle spese correnti inizialmente previste;

Ritenuto inoltre di integrare i seguenti stanziamenti di spesa: per l'anno 2021:

- Gabinetto del sindaco: comunicazione ed informazione istituzionale ed acquisizione di servizi;
- Segreteria Generale: acquisizione di beni e servizi per presidenza e gruppi consiliari, spese viaggio e collegamenti a banche dati;
- Mobilità: trasferimento a città metropolitana per TPL;
- Sistemi Informativi: software – manutenzione evolutiva;
- Politiche sociali: contributi affidi familiari ed educativi, sostegno alla vita indipendente, affido anziani, assistenze economiche diverse;
- Sviluppo del commercio: acquisizione di servizi anche sanitari;
- Stazione unica appaltante: servizi di pulizia nelle strutture comunali e nei musei a seguito emergenza sanitaria, spese contrattuali;
- Servizi finanziari: somme urgenze;
- Patrimonio: spese per locazioni; per l'anno 2022:
- Mobilità: trasferimento a città metropolitana per TPL;
- Sistemi Informativi: software – manutenzione evolutiva;
- Direzione generale operativa tecnica ed innovazione tecnologica: prestazioni professionali per qualifica di responsabile sicurezza, protezione e prevenzione;
- Patrimonio: spese per locazioni, fitti passivi e spese condominiali;
- Marketing territoriale: spese per progettazione e realizzazione attività culturali;
- Beni e attività culturali: spese per progettazione e realizzazione eventi culturali, gestione museale raccolta Frugone;

La Giunta

D E L I B E R A

1. di effettuare un prelievo dal fondo di riserva per l'anno 2021 e 2022 pari rispettivamente ad euro 2.003.524,44 € e 562.970,10 €, al fine di integrare gli stanziamenti di spesa;
2. di apportare al bilancio di Previsione 2020/2022 le variazioni risultanti dall'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento e conseguentemente al Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Volume I parte finanziaria;
3. di dare mandato agli uffici di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale, secondo la tempistica stabilita dall'art. 22 del Regolamento di contabilità;

24/11/2020

DGC-2020-257 "XIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2020/2022."

Considerato che l'attuale emergenza sanitaria incide profondamente sui redditi di famiglie e imprese, per cui sono stati richiesti dai comuni e risultano in fase di valutazione da parte del Governo aiuti economici, da tradurre in agevolazioni/trasferimenti/erogazioni a sostegno del tessuto produttivo e sociale;

Ritenuto, in ogni caso, necessario azzerare quanto più possibile ogni tempo burocratico che si interponga fra lo stanziamento di risorse statali e l'utilizzo delle stesse a favore di famiglie e imprese;

Ritenuto pertanto di apportare le seguenti principali modifiche al bilancio dell'Ente:

- maggiori entrate
- Tributi: incassi da ruoli e da accertamenti;
- Stazione unica appaltante: risarcimento assicurativo per sinistri derivanti da eventi atmosferici novembre 2019;
- Politiche dell'istruzione: trasferimento dallo stato per compensazione dei mancati introiti servizi 0/6;
- avanzo disponibile applicato alla parte corrente pari ad 1.617.900,49 €;
- minori entrate
- Servizi finanziari: stima trasferimento ricevuto dallo Stato per le funzioni fondamentali;
- Mobilità: minori proventi aree di sosta Genova Parcheggi;

- Commercio: corretta imputazione COSAP anni pregressi;
- Partecipate: corretta imputazione degli utili della società F.S.U. all'esercizio 2021
- economie di spesa
- Innovazione tecnologica: acquisizione di servizi diversi -OCEAN RACE;
- Personale: minori spese di personale;
- Servizi finanziari: diminuzione fondo crediti TARI
- Integrazioni
- Politiche della casa: integrazione del finanziamento regionale a sostegno delle locazioni per nuclei familiari in difficoltà e spese per manutenzione ordinaria degli alloggi gestiti da ARTE;
- Politiche dello sport: trasferimento ad associazioni sportive e sociali private per esenzione dei canoni degli impianti sportivi;
- Marketing territoriale e politiche culturali: contributi al Teatro Carlo Felice e al Teatro Stabile;
- Tributi: sgravi e contributi locali e rimborsi contenzioso CIMP;
- Protezione Civile: acquisizione di beni e servizi per emergenza sanitaria;
- Patrimonio: diminuzione/restituzione canoni;
- Servizi Finanziari: integrazione per spese legate all'emergenza COVID;
- Commercio: contributi straordinari per il settore commercio;
- Marketing territoriale e politiche culturali: contributi Teatro Carlo Felice e Teatro stabile;
- Attività culturali: contributo Accademia Ligustica di Belle arti;

Ritenuto di iscrivere ulteriore quota di avanzo vincolato di parte corrente di euro 1.833.494,46 €, al fine di dar corso alle relative spese finalizzate; Ritenuto di iscrivere una quota di avanzo accantonato alla parte corrente per euro 3.268.920,00 € destinandolo principalmente:

- Servizi informativi: integrazione del fondo per l'innovazione;
- Tributi: integrazione del fondo Contenzioso CIMP;
- Politiche della casa: convenzione ARTE;

Vista la necessità di procedere all'applicazione di quote di avanzo vincolato da trasferimenti di conto capitale, pari ad euro 53.608,71 e avanzo vincolato da mutuo pari a euro 1.144.981,12 destinandole principalmente:

- Corso Podestà – eliminazione infiltrazione locali sottostanti
- Immobili Edilizia Residenziale - manutenzione straordinaria
- Maggiori lavori presso passerella pedonale Via Ammarengo

Ritenuto di iscrivere una quota di avanzo accantonato agli investimenti per euro 1.015.000,00, di avanzo da credito iva per euro 856.972,78 e di avanzo destinato agli investimenti per euro 643.006,68 destinandoli principalmente:

- Digitalizzazione Edilizia Privata
- Maggiori lavori Via superiore dei Giovi
- Analisi di laboratorio e indagini geognostiche
- Sostituzione sistema di votazione in consiglio comunale
- Acquisto attrezzature informatiche
- Acquisto telecamere di sicurezza in sostituzione di obsolete

Considerato necessario procedere alla trasformazione di alcuni mutui da ordinari a flessibili oltre che alla rimodulazione di alcuni investimenti finanziati mediante indebitamento:

- Manutenzioni diffuse sul Civico Patrimonio
- Manutenzioni diffuse interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà e impianti sportivi
- Interventi Teatro della Tosse
- Scale mobili Padiglione B – Fiera di Genova

La Giunta

DELIBERA

1. di approvare, sulla base di quanto descritto in premessa, le variazioni risultanti dall'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 le conseguenti modifiche;
2. di prendere atto degli equilibri di bilancio a seguito della presente variazione come da allegato "B", parte integrante della presente deliberazione;
3. di prendere atto dell'allegato "C", parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta sinteticamente le variazioni di parte corrente contenute nella presente delibera;
4. di prendere atto dell'allegato "D", parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta le variazioni al piano degli investimenti 2020/2022 approvate con la presente nota di variazione;

5. di prendere atto dell'allegato "E", riportante modifiche nell'ambito degli investimenti finanziati con mutuo, parte integrante del presente provvedimento;
6. di applicare all'esercizio 2020 quote di avanzo vincolato e accantonato 2019 come rappresentato nell'allegato "F" parte integrante della presente deliberazione;
7. di effettuare le riduzioni d'impegno risultanti dall'allegato "G", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
8. di approvare l'allegato "H", parte integrante della presente deliberazione riportante le modifiche al piano biennale degli acquisti di forniture e servizi, considerando conseguentemente modificato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

24/11/2020

DGC-2020-256 PROGRAMMA DI RECUPERO DI IMMOBILI E ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO. APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI PROGETTUALI DEFINITIVI – ANNO 2020 - MOGE 20637 – CUP B34B20001430004

Premesso:

- che il patrimonio abitativo pubblico del Comune di Genova è distinto in due tipologie differenti, un'edilizia "storica" derivata da interventi di iniziativa pubblica realizzati prima degli anni '70 del secolo scorso (per un totale di circa 485 alloggi) ed un'edilizia pubblica recente, realizzata a seguito delle leggi specifiche (Legge 167 del 1962 e successive), negli anni tra il 1980 ed il 2000 e che costituisce la maggior parte della disponibilità di Edilizia Residenziale Pubblica (che ammonta a circa 4.500 alloggi);

- che la gestione e la manutenzione del patrimonio "storico" sono in carico esclusivamente al Comune di Genova, mentre il patrimonio ERP è gestito da ARTE Genova e i programmi regionali sono prevalentemente dedicati a sostenere il recupero dell'ERP,

- che con riferimento al patrimonio "storico" gli interventi oggetto del presente provvedimento hanno come finalità, oltre al recupero degli alloggi sfitti, in oggi rappresentato da circa il 17% del numero totale, la manutenzione straordinaria delle parti comuni degli edifici interamente di proprietà comunale, diretti in particolare al ripristino dei vani scala e degli impianti condominiali ed interventi manutentivi degli alloggi locati, che in generale presentano problematiche legate alla vetustà degli immobili soprattutto rispetto alla parte impiantistica ed agli elementi costruttivi "logorabili" (persiane, finestre, porte ecc..).

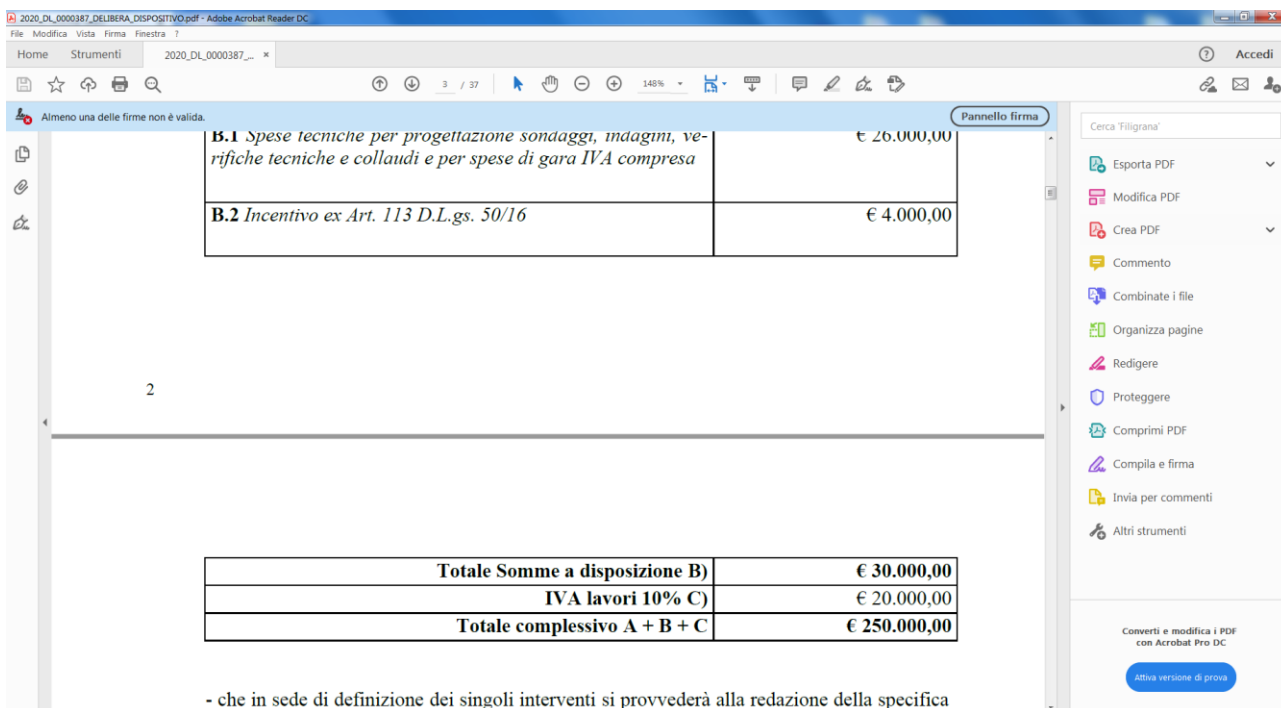
- che per l'annualità 2020, l'intervento in argomento "Manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo degradato sfitto o oggetto di procedure di sgombero e occupazioni abusive" è ricompreso nel 3° adeguamento al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 – elenco annuale 2020- approvato con DGC n. 56 del 22/10/2020 e finanziato con avanzo vincolato per un importo di euro 250.000,00;

- che è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Gianluigi Frongia della Direzione Facility Management;

Almeno una delle firme non è valida.

	finanziamento 2020
A) QUOTA LAVORI	
A.1 Importo netto lavori a misura edili	€ 174.000,00
A.2 Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.000,00
A.3 Importo economie non soggette a ribasso	€ 22.000,00
TOTALE LAVORI A) (comprensivi di oneri di sicurezza e opere in economia)	€ 200.000,00
Somme a disposizione della stazione appaltante (IVA compresa)	
B.1 Spese tecniche per progettazione sondaggi, indagini, verifiche tecniche e collaudi e per spese di gara IVA compresa	€ 26.000,00
B.2 Incentivo ex Art. 113 D.L.gs. 50/16	€ 4.000,00

2



La Giunta

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, gli elaborati progettuali definitivi inerenti ai lavori di recupero immobili e alloggi sfitti del patrimonio civico abitativo “storico”, redatti ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n.50, dalla Direzione Politiche della Casa, composti dalla documentazione indicata nell’elenco di cui in premessa, allegati quale parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del verbale di verifica della documentazione tecnica, ex art. 44 e successivi del D.P.R. n. 207/2010, sottoscritto congiuntamente dal progettista e dal Responsabile Unico di Procedimento in data 10/11/2020;
- 3) di approvare il relativo quadro economico;
- 4) di dare atto che l'intervento denominato “Manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo degradato sfitto o oggetto di procedure di sgombero e occupazioni abusive” è ricompreso nell’elenco annuale 2020 della 3° adeguamento al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022, di cui alla DGC n. 56 del 22/10/2020, per euro 250.000,00;
- 5) di dare atto che il costo dell’intervento in oggetto per la prima annualità 2020 sarà finanziato con avanzo vincolato per euro 250.000,00;

24/11/2020

DGC-2020-255 PROJECT FINANCING - AI SENSI DELL’ART. 183, C.15 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - PROPOSTE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI METROPOLITANA TRA BRIGNOLE E MOLASSANA, SU SEDE DEDICATA E SOPRAELEVATA RISPETTO AL PIANO VIARIO ESISTENTE. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'INTERESSE PUBBLICO.

Premesso che:

- l’art. 15 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. prevede al p.1 che “Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente”;
- il Comune di Genova in data 02.05.2020 con prot.n. 0133394 ha ricevuto una proposta di “*Concessione di costruzione e gestione ai sensi dell’art. 183, commi 15-19, del D.Lgs. n. 50/2016, relativa all’intervento di estensione e ammodernamento della Metropolitana di Genova*” da parte del costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese: Hitachi Rail STS S.p.A., con sede in Genova, Via Paolo Mantovani n.3-5, Partita IVA n. 01371160662, iscritta alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Genova con n. 01371160662 e REA n. GE-421689 -in qualità di mandataria Salini Impregilo S.p.A., con sede in Milano, Via dei Missaglia n.97, Partita IVA n. 02895590962, C.F. e N. di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano n. 00830660155 -in qualità di mandante-;
- il Comune di Genova in data 22.07.2020 con prot.n. 0219207 ha ricevuto una proposta, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., avente ad oggetto la “*Progettazione, costruzione e manutenzione di una Metropolitana*”

sopraelevata a servizio dell'area della Val Bisagno nel Comune di Genova (Tratto Brignole – Molassana) nonché la gestione del relativo servizio di trasporto, la fornitura e manutenzione del materiale rotabile” da parte del costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese:

ITINERA S.p.a., con sede legale in 15057 Tortona (AL), Via M. Balustra, n. 15 e sede amministrativa ed operativa in 15057 Tortona (AL), Strada Statale per Alessandria, n. 6/A, tel. 0131.8691, fax. 0131.869279, PEC: gare.itinera@legalmail.it, Codice Fiscale e Partita IVA 01668980061, iscritta alla CCIAA di ALESSANDRIA al n. 01668980061, -Società Capogruppo -Mandataria

Mandatariae

ALSTOM FERROVIARIA S.p.a., con sede legale in 12038 Savigliano (CN), Via Ottavio Moreno n. 23, tel. 0172718333, fax. 0172718710, PEC: alstomferroviaria.pec@actaliscertymail.it, Codice Fiscale 07984290010 e Partita IVA 02791070044, iscritta alla CCIAA di CUNEO al n. 07984290010 -Società Mandante

e MERIDIAM INVESTMENTS S.a.s. quale investitore istituzionale ricompreso nell’elenco riportato all’art. 32, co. 3 del D.L. n. 78/2010, con sede legale in 75002 Parigi (Francia), 4 place de l’Opéra, tel. +33153349696, fax.+33153349699, PEC: meridiam@legalmail.it, Partita IVA FR34819425711, iscritta alla Camera di Commercio e delle Società di Parigi (Francia) al n. RCS 819425711 -Società Mandante;

- tutte e due le proposte hanno per oggetto la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una nuova linea di metropolitana tra Brignole e Molassana, su sede dedicata e sopraelevata rispetto al piano viario esistente, in sponda destra da Brignole a Marassi e in sponda sinistra da Marassi a Molassana;
- ogni Proposta pervenuta è stata oggetto di esame e di approfondita analisi da parte della Direzione Progetti per la Città e delle sue articolazioni interne, nonché sottoposta ad acquisizione di pareri interni facenti capo ad altre Direzioni e/o Uffici preposti;
- con la Relazione del 31/07/2020 “Valutazione di Fattibilità della proposta”, è stata conclusa, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., la fase valutativa della Proposta presentata dall’ RTI Hitachi - Salini Impregilo (con relativa Comunicazione ai Proponenti Prot. 0228582 del 31/07/2020);
- con Relazione del 15/10/2020 “Valutazione di Fattibilità della proposta”, è stata conclusa, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., la fase valutativa della Proposta presentata dall’ RTI Itinera - Alstom Ferroviaria - Meridiam Investment (con relativa Comunicazione ai Proponenti Prot. 0307765 del 16/10/2020);

La Giunta

D E L I B E R A

1. Di approvare gli esiti della Relazione “Valutazione Finale delle proposte” del 20.11.2020, avanzate ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. 50/2016, per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una nuova linea di metropolitana tra Brignole e Molassana, su sede dedicata e sopraelevata rispetto al piano viario esistente, sulla base delle motivazioni espresse nel suddetto documento, parte integrante al presente provvedimento quale Allegato B;

2. Di valutare positivamente il progetto presentato ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii., da parte del costituendo Raggruppamento Temporaneo RTI ITINERA S.p.a.- ALSTOM FERROVIARIA S.p.a.- MERIDIAM INVESTMENTS S.a.s avente ad oggetto la *“Progettazione, costruzione e manutenzione di una Metropolitana sopraelevata a servizio dell’area della Val Bisagno nel Comune di Genova (Tratto Brignole – Molassana) nonché la gestione del relativo servizio di trasporto, la fornitura e manutenzione del materiale rotabile”*;

3. Di dichiarare di pubblico interesse la sopracitata proposta, resa ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;

4. Di dare atto che allo stato attuale l’Amministrazione Comunale non ha risorse disponibili o attivabili che possano supportare l’impegno di spesa previsto, e che pertanto le procedure consequenziali saranno attuate successivamente e subordinatamente al reperimento di adeguate risorse finanziarie per l’esecuzione dell’opera, della sua messa in esercizio e del pagamento del canone di disponibilità, eventualmente rimodulato in relazione a quanto evidenziato nelle relazioni di valutazione;

19/11/2020

DGC-2020-254 MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche apportate agli articoli 20 e 37 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

PARTE I L'ORGANIZZAZIONE

TESTO ATTUALE

TITOLO II - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE

Art. 20 – Uffici di supporto agli Organi di indirizzo e di controllo

1. Gli Uffici di supporto coadiuvano il Sindaco e gli Assessori nelle rispettive funzioni di indirizzo e controllo.
2. Gli Uffici di supporto non hanno competenze amministrative o tecniche, non esercitano le funzioni riservate dalla legge ai Dirigenti e non possono interferire sulle attività degli uffici dell'Amministrazione.
3. Agli Uffici di supporto sono assegnati dipendenti del Comune di Genova, ovvero collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. La stipula dei contratti a tempo determinato è autorizzata con delibera della Giunta Comunale per una durata non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco, ovvero del mandato degli Assessori, nelle forme e con il trattamento economico stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
4. Per l'espletamento delle ordinarie funzioni di segreteria, di norma sono assegnate agli uffici degli Assessori tre unità dipendenti dell'Ente, che sono individuate dall'Assessore competente, tenuto conto delle esigenze di servizio delle strutture.
5. Il personale interno che svolge funzioni di segreteria degli Assessori dipende funzionalmente dall'Assessorato ed è assegnato alla Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali.
6. I contratti a tempo determinato per l'Ufficio di supporto al Sindaco non possono essere superiori a 4 unità. I contratti a tempo determinato per gli Uffici di supporto agli assessorati non possono essere superiori, in totale, a 14 unità.

TESTO MODIFICATO

TITOLO II - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE

Art. 20 – Uffici di supporto agli Organi di indirizzo e di controllo

1. Gli Uffici di supporto coadiuvano il Sindaco, e gli Assessori **e la Giunta Comunale** nelle rispettive funzioni di indirizzo e controllo.
2. Gli Uffici di supporto non hanno competenze amministrative o tecniche, non esercitano le funzioni riservate dalla legge ai Dirigenti e non possono interferire sulle attività degli uffici dell'Amministrazione.
3. Agli Uffici di supporto sono assegnati dipendenti del Comune di Genova, ovvero collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. La stipula dei contratti a tempo determinato è autorizzata con delibera della Giunta Comunale per una durata non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco, ovvero del mandato degli Assessori, **ovvero del mandato della Giunta Comunale** nelle forme e con il trattamento economico stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
4. Per l'espletamento delle ordinarie funzioni di segreteria, di norma sono assegnate agli uffici degli Assessori tre unità dipendenti dell'Ente, che sono individuate dall'Assessore competente, tenuto conto delle esigenze di servizio delle strutture.
5. Il personale interno che svolge funzioni di segreteria degli Assessori dipende funzionalmente dall'Assessorato ed è assegnato alla Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali.
6. I contratti a tempo determinato per l'Ufficio di supporto al Sindaco non possono essere superiori a 4 unità. I contratti a tempo determinato per gli Uffici di supporto agli assessorati **e alla Giunta Comunale** non possono essere superiori, in totale, a 14 unità.

TESTO ATTUALE

TITOLO IV - SVILUPPO E GESTIONE DELLA DIRIGENZA

Art. 37 - Incarichi dirigenziali con contratto a termine

1. Gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, a copertura di posti in dotazione organica, possono essere assegnati a soggetti esterni all'Amministrazione, o a dipendenti dell'Ente in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui all'art. 74 della parte II del presente regolamento, previa selezione mediante specifico avviso pubblico che preveda l'acquisizione di curricula ed eventuale colloquio.
2. I contratti di cui al comma precedente possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al 20 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza.
3. Il conferimento degli incarichi avviene con provvedimento del Sindaco, sulla base dei criteri di cui all'articolo precedente. 4. Il trattamento giuridico ed economico dei dirigenti esterni con contratto a tempo determinato è fissato, nel rispetto delle norme vigenti,

per accordo tra le parti. Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali decentrati per il personale degli Enti Locali; può essere integrato con provvedimento motivato della Giunta da un'indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenuto conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

5. Abrogato.

6. In caso di assegnazione dell'incarico a un dipendente dell'ente, questi viene collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo di durata dell'incarico.

7. Abrogato.

8. Abrogato.

9. La durata dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla scadenza del mandato del Sindaco.

10. Per l'assegnazione degli incarichi a tempo determinato non si fa luogo alla pubblicazione come da art. 36 c. 4.

TESTO MODIFICATO

TITOLO IV - SVILUPPO E GESTIONE DELLA DIRIGENZA

Art. 37 - Incarichi dirigenziali con contratto a termine

1. Gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, a copertura di posti in dotazione organica, possono essere assegnati a soggetti esterni all'Amministrazione, o a dipendenti dell'Ente in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui all'art. 74 della parte II del presente regolamento, previa selezione mediante specifico avviso pubblico che preveda l'acquisizione di curricula ed eventuale colloquio.

2. I contratti di cui al comma precedente possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al 20 ~~30~~ per cento del totale della dotazione organica della dirigenza.

3. Il conferimento degli incarichi avviene con provvedimento del Sindaco, sulla base dei criteri di cui all'articolo precedente.

4. Il trattamento giuridico ed economico dei dirigenti esterni con contratto a tempo determinato è fissato, nel rispetto delle norme vigenti, per accordo tra le parti. Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali decentrati per il personale degli Enti Locali; può essere integrato con provvedimento motivato della Giunta da un'indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenuto conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

5. Abrogato.

6. In caso di assegnazione dell'incarico a un dipendente dell'ente, questi viene collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo di durata dell'incarico.

7. Abrogato.

8. Abrogato.

9. La durata dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla scadenza del mandato del Sindaco.

10. Per l'assegnazione degli incarichi a tempo determinato non si fa luogo alla pubblicazione come da art. 36 c. 4.

19/11/20

DGC-2020-253 ADESIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO E IL MONITORAGGIO SUL TERRITORIO DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO ALL'INCIDENTALITÀ STRADALE ALCOL E DROGA CORRELATA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROGETTO DENOMINATO "INCIDENTE? PENSACI PR.IMA." (PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO)

Premesso che:

- il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Avviso pubblico del 14 settembre 2020, ha inteso promuovere la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali in ambito nazionale finalizzati a prevenire e contrastare ogni forma di incidentalità stradale causata dalla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti e a potenziare l'attività di controllo su strada, l'attività di deterrenza e informativa, con particolare attenzione ai giovani.

- all' Avviso possono partecipare i comuni capoluogo di regione/provincia;

- le risorse economiche programmate per il finanziamento dei succitati progetti saranno a valere sul capitolo denominato "Fondo contro l'incidentalità notturna" istituito con decreto legge n. 117 del 3 agosto 2007 e convertito con legge 160/2007 e ammontano complessivamente, a livello nazionale, ad € 10.559.407,00, a valere sull' E.F. 2020;

- tali risorse sono destinate a promuovere la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione e contrasto di ogni forma di incidentalità stradale causata dalla guida in stato di alterazione psico-fisica alcol e droga correlata.

- i singoli progetti presentati dai comuni capoluogo di regione possono essere alimentati con un finanziamento non superiore ad € 450.000,00;

- la durata dell'attuazione dei progetti è pari a 12 mesi.

- l'Università di Genova e l'Automobile Club di Genova hanno espresso la volontà di partecipare, in qualità di partner del Comune di Genova, all'Avviso Pubblico per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all'incidentalità stradale alcol e droga correlata.

La Giunta

D E L I B E R A

1) di autorizzare l'adesione all' Avviso Pubblico del 14 settembre 2020, attraverso il quale il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inteso promuovere la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali in ambito nazionale finalizzati a prevenire e contrastare ogni forma di incidentalità stradale causata dalla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti e a potenziare l'attività di controllo su strada, l'attività di deterrenza e informativa, con particolare attenzione ai giovani;

2) di approvare il progetto per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all'incidentalità stradale alcol e droga correlata, denominato *"INCIDENTE? PENSACI PR.IM.A."* (*PREvenzione, sperIMentazione e contrAsto*) allegato parte integrante del presente provvedimento;

3) di approvare tutti i format compilati secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Antidroghe, allegati al progetto denominato *"INCIDENTE? PENSACI PR.IM.A."* (*PREvenzione, sperIMentazione e contrAsto*);

4) di dare atto che il progetto denominato *"INCIDENTE? PENSACI PR.IM.A."* (*PREvenzione, sperIMentazione e contrAsto*) verrà coordinato dal Comune di Genova con la partecipazione in partenariato dell'Università di Genova e dell'Automobile Club di Genova;

5) di demandare al Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato il coordinamento del progetto *"INCIDENTE? PENSACI PR.IM.A."* (*PREvenzione, sperIMentazione e contrAsto*) e la gestione amministrativa-contabile delle quote di finanziamento che verranno destinate al Comune di Genova nell'ambito del progetto di cui sopra;

19/11/2020

DGC-2020-252 APPROVAZIONE DEL MASTERPLAN DI RIGENERAZIONE DEL QUADRANTE POLCEVERA DENOMINATO "IL CERCHIO ROSSO" E DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA DEL "PARCO DEL PONTE" QUALE PRIMA FASE ATTUATIVA.

PREMESSO CHE:

- a seguito del crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018 è emersa la necessità di riprogettare le aree della Val Polcevera e la futura organizzazione del contesto urbano ed infrastrutturale interessato dal tragico evento, in un'ottica di rigenerazione urbana, attivando un concorso internazionale di progettazione in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti e l'Ordine degli Architetti di Genova;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 9 aprile 2019 sono stati approvati lo Schema del Masterplan e le Linee Guida del "Quadrante Val Polcevera", che hanno costituito la base per l'avvio della procedura concorsuale, volta all'acquisizione di un "masterplan" (della superficie di circa mq. 680.000, di cui mq. 430.000 suscettibili di rigenerazione diffusa) e di un progetto di fattibilità tecnica ed economica degli spazi pubblici e del parco urbano (di circa 120.000 mq) da realizzare al di sotto del nuovo ponte;

- con nota prot. 140394 del 16/04/2019 l'arch. Anna Iole Corsi, Direttore di Urban Lab, è stata nominata RUP del relativo procedimento concorsuale, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2019-193.0.0.-5 del 02/5/2019 è stato quindi indetto il concorso internazionale di progettazione;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2019-193.0.0.-9 del 02/10/2019 è stata approvata la graduatoria definitiva, che ha visto al primo posto la proposta di masterplan denominata "Il Cerchio Rosso", del Raggruppamento di professionisti rappresentati da Stefano Boeri Architetti S.r.l. in raggruppamento con Metrogramma Milano S.r.l./Inside Outside B.V./MobilityinChain S.r.l./TranssolarEnergie-technik GmbH/Laura Gatti/ Secondo Antonio Accotto;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2019/193.0.0-19 del 23/12/2019 si è ritenuto di procedere all'affidamento dell'incarico relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica di una parte prioritaria del suddetto masterplan, consistente del parco urbano esteso alle aree poste al di sotto del nuovo ponte, denominato "Parco del Ponte", e alla sottoscrizione del contratto con il Raggruppamento di professionisti vincitore, avendo preliminarmente svolto, durante il mese di ottobre 2019, una fase di ascolto della cittadinanza, dei diversi portatori di interesse e dei familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi;

- il Raggruppamento di professionisti rappresentati da Stefano Boeri Architetti S.r.l. ha consegnato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del "Parco del Ponte", che costituisce quindi il primo sviluppo progettuale del Masterplan "Il Cerchio Rosso", vincitore del concorso, con nota prot. n. 0113342.E del 09/04/2020, nota prot. n. 0118531.E del 17/04/2020 e nota prot. n. 0126417.E del 23/04/2020;

- il "Parco del Ponte" occupa le aree sottostanti al nuovo ponte autostradale S. Giorgio e si articola in cinque sottoambiti di intervento che, partendo da ovest ad est, prevedono sinteticamente i seguenti principali interventi:

Ambito B1 – Il parco del Polcevera: la porzione di parco urbano posta più a ovest che comprende aree attrezzate per eventi, sport, wellness e relax outdoor, oltre che un sistema per contenere i deflussi delle acque meteoriche, recupero ed utilizzo delle stesse e infiltrazione. Comprende anche l'ambito di Via Lorenzi, con sedime adeguato al nuovo ponte autostradale esistente o nella configurazione alternativa proposta in aderenza alle aree di proprietà S. Giorgio-Seigen, in entrambe le configurazioni viene garantito l'accesso ad Ansaldo Energia.

Ambito by pass via 30 Giugno 1960: modifica di un tratto, di circa 800 m, dell'attuale viabilità con la creazione di un flessa a monte, tramite l'utilizzo di un binario ferroviario in disuso, e il conseguente svincolo dal traffico veicolare dell'attuale sedime lungo argine, incluso nel successivo "ambito B2" (Promenade ovest).

Ambito B2 – Il Campus e il Riverfront Ovest: destinato a parco urbano e spazio pubblico, comprende anche alcune aree destinate temporaneamente a vivaio.

Ambito B3 – Il Riverfront Est e il Memoriale: area identificata con i parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi come luogo della memoria; il lotto comprende il Giardino della Memoria, i parcheggi di servizio all'area, il Museo della Memoria e la Serra Bioclimatica. Il piano terra del fabbricato ex Amiu, a sud del lotto, potrà essere riconvertito a "Ludoteca".

Ambito B4 – Il quartiere di Via Porro e Via Fillak: è l'ambito più esteso, comprende la sua piazza centrale "Genova nel Bosco" e le aree sopraelevate, denominate "Terrazze Panoramiche", poste sopra le massicciate ferroviarie, oltre ad aree a parcheggio sia a raso che in struttura.

Ambito B5 – Il Parco della Nora: si tratta di una porzione di territorio collinare, in posizione panoramica rispetto alle altre aree di intervento, dotata di alcune attrezzature sportive già esistenti e di un'area destinata a orti sociali; gli interventi previsti sono di miglioramento forestale e nuove attrezzature/arredi, con rinnovo sotto l'aspetto funzionale e ambientale del fronte collinare;

- dall'esame delle osservazioni pervenute sono emerse alcune tematiche da approfondire, con particolare attenzione, nei successivi livelli di progettazione:

- ASPETTI IDRAULICI: l'eventuale spostamento/modificazione di rogge o canali risulta ammissibile alle condizioni di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 3/2011 e ss. m. i. e comunque a seguito di uno studio idraulico di livello preliminare dell'ambito oggetto di intervento;
- ASPETTI AMBIENTALI:
- VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE: l'ambito di trasformazione, se superiore ai 10 ettari, ricade nella casistica di cui al punto 7b dell'Allegato IV alla parte 2a D.Lgs. 152/2006 "Progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari" ovvero in ambito di assoggettabilità alla VIA;
 - CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DELLE AREE è necessario un Piano di Caratterizzazione delle aree destinate alla riconversione a parco urbano, da sottoporre ad approvazione ai sensi degli artt. 6 e 9 del LR 10/2009, al fine di verificare puntualmente lo stato di qualità ambientale dei terreni e delle acque sotterranee costituenti il sedime del sito;
 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA/IMPATTO ACUSTICO è necessaria apposita relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 534 del 28.5.1999;
- CONFORMITA' URBANISTICA: è necessario il conseguimento della conformità urbanistica delle aree interessate dal progetto, in particolare delle aree non in disponibilità dell'Amministrazione Comunale, interessate dall'opera pubblica, come indicato nel parere della Direzione Urbanistica nota. prot. 319951 del 23.10.2020;
- BARRIERE ARCHITETTONICHE: è richiesto il rispetto delle normative specifiche in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- GESTIONE INTERFERENZE: il progetto ha evidenziato la necessità di trovare una soluzione:
 - per la ricollocazione dell'isola ecologica esistente in sponda sinistra del Polcevera gestita da AMIU;
 - per le interferenze con il progetto del nuovo Parco Ferroviario di Genova Campasso relativamente all'ambito B4.
 - per la realizzazione di parte degli interventi previsti nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del Parco del Ponte, è necessario procedere all'acquisizione delle aree e dei beni non di proprietà del Comune di Genova (di proprietà di RFI, soggetti privati, Enti vari, aree in fase di trasferimento al Comune), secondo le procedure ritenute di volta in volta più opportune;

- con Deliberazione n. 52 del 24.09.2020 il Consiglio Comunale ha approvato la richiesta di retrocessione ai sensi del decreto legge 28 settembre 2018 n.109 art.1 bis comma 6 degli immobili espropriati individuati nei civici nn. 5, 6 e 11 di via Porro e nn.39 e 41 di via Campasso e dato mandato alla Direzione Politiche della Casa di valutare la proposta di Programma residenziale di social housing, che dovrà redigere SPIM sulla base degli indirizzi della stessa delibera, e di predisporre la Convenzione per la gestione dei suddetti immobili;
- con Deliberazione n. 61 del 27.10.2020 il Consiglio Comunale ha approvato la richiesta di retrocessione per i beni immobili espropriati ai sensi del decreto legge 28 settembre 2018 n.109 art. 1-bis, comma 6 e art.4 bis comma 5, al fine dell'acquisizione al patrimonio comunale dei beni immobili necessari alla realizzazione delle opere previste nel progetto di fattibilità tecnico economica dell' "Ambito B", ovvero dei singoli lotti che lo compongono, e necessari allo sviluppo del complessivo Masterplan del "Quadrante Polcevera";

La Giunta

D E L I B E R A

1) di approvare il masterplan denominato "Il Cerchio Rosso", vincitore del concorso internazionale di progettazione, rappresentato nella planimetria **Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale visione generale e di indirizzo per le future attività di rigenerazione urbana e riqualificazione del quadrante Polcevera;

2) di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica del "Parco del Ponte" quale prima fase attuativa del masterplan, costituito dagli elaborati di cui all' "Elenco Elaborati" **GE-PF-DGE- 01 rev. 02** allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per un importo complessivo stimato di circa € 30.113.100;

3) di dare atto che l'approvazione del PFTE è funzionale al reperimento delle risorse finanziarie a copertura dell'intervento per il successivo inserimento nei Documenti Previsionali e Programmatici;

19/11/2020

DGC-2020-251 CONSENSO ALLA CESSIONE DI CREDITO TRA BANCA CARIGE S.P.A. E CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVENTE AD OGGETTO MUTUI CONTRATTI DAL COMUNE DI GENOVA

Premesso che:

- nel rispetto dell'art. 202 del D.Lgs. 267/2000, il Comune di Genova, per finanziare parte delle proprie spese di investimento, ricorre, oltre che a forme di indebitamento attraverso i canali istituzionali quali Cassa Depositi e Prestiti e Istituto per il Credito Sportivo, a mutui concessi da Istituti Bancari il cui ammontare, pertanto, concorre a determinare il debito complessivo dell'Ente;

- Banca Carige S.p.a è compresa fra gli istituti bancari nei confronti dei quali il Comune di Genova risulta debitore per prestiti contratti nel corso degli anni;

- con nota in data 16/11/2020, Cassa Depositi e Prestiti e Banca Carige S.p.a. hanno manifestato congiuntamente l'intendimento di procedere alla cessione, da parte dell'Istituto bancario a Cdp, di alcuni crediti derivanti da contratti di finanziamento in essere con il Comune di Genova, chiedendo fin d'ora l'accettazione di quest'ultimo all'operazione, da comunicarsi al momento della notifica dell'atto di cessione.

La Giunta

D E L I B E R A

1) di esprimere, per le motivazioni di cui in premessa, il consenso alla cessione delle seguenti posizioni debitorie da Banca Carige S.p.a. a Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., con decorrenza 01/01/2021:

19/11/2020 DGC-2020-250

APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA RELATIVO A: "INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE DI SCARPATA SOTTESO TRA PIAZZALE BLIGNY E VIA TERPI, VAL BISAGNO, LOCALITÀ MONTESIGNANO".

Premesso che:

- in occasione di eventi alluvionali e piovosi di notevole entità, come si è spesso verificato nel corso degli ultimi decenni, le acque ruscellanti dall'area a monte di Via Terpi, ruscellano incontrollate sulla scarpata sottostante fino al Piazzale Macelli creando dilavamenti, fenomeni erosivi e di impregnazione dei terreni con destabilizzazione del versante;

- è intendimento della Pubblica Amministrazione, nell'ambito della messa in sicurezza idrogeologica del territorio comunale, intervenire per il riordino idrogeologico e la riqualificazione del terreno in oggetto;

- l'intervento è già inserito nello Schema di programma triennale dei Lavori Pubblici 2021- 2023, approvato con DGC-2020-233 del 22.10.2020;

- l'importo complessivo a progetto è di 1.500.000,00 euro, come da quadro economico di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI		
A1	Lavori	€	1.046.535,09
	Totale A	€	1.046.535,09
B	ONERI DELLA SICUREZZA		
B1	Oneri della sicurezza	€	10.000,00
	Totale B	€	10.000,00
C	OPERE IN ECONOMIA	€	52.326,75
	TOTALE IMPORTO A BASE GARA (A + B + C)	€	1.108.861,84
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in Economia non ricompresi nell'appalto	€	0,00
2	Progettazione strutturale, Coordinamento Sicurezza, collaudo ed indagini (I.V.A. compresa)	€	120.511,31
3	Allacciamenti a pubblici servizi (ENEL TELECOM)	€	0,00
4	Spese per Imprevisti (I.V.A. compresa)	€	2.000,00
5	Indennizzi per acquisizioni aree o immobili	€	0,00
6	Spese Tecniche e di Gara (I.V.A. compresa)	€	2.500,00
7	IVA 22% sui lavori e oneri della sicurezza	€	243.949,61
8	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	22.177,24
	Totale D	€	391.138,16
	TOTALE GENERALE	€	1.500.000,00

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

D E L I B E R A

1. di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica, ai sensi dell'artt. 21 e 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, relativo alla "STABILIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE DI SCARPATA SOTTESO TRA PIAZZALE BLIGNY E VIA TERPI, VAL BISAGNO, località Montesignano", redatto dal Settore Geotecnica, Idrogeologia, Espropri e Vallate, composto dagli elaborati di cui in parte narrativa, il cui costo ammonta complessivamente ad euro 1.500.000,00 come da quadro economico di cui in premessa e verbale di verifica ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto in data 16/11/2020 con n° protocollo NP/2020/ 0002179.I, entrambi allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto, come da allegata nota del responsabile Unico del Procedimento NP 2214/2020, che il progetto di cui al punto precedente è stato redatto in conformità all'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e, avuto riguardo al comma 4 dell'art. 216 del medesimo decreto che rinvia all'emanazione di specifiche norme attuative la definizione dei contenuti della progettazione, contiene gli elementi di cui al Progetto Definitivo ex art. 24 e successivi del DPR 207/2010;

4. di dare atto che l'intervento verrà inserito all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e nei documenti previsionali programmatici;

19/11/20 DGC-2020-249

AZIONI DI FACILITAZIONE DI PROCESSI DI SVILUPPO ICT NEL TERRITORIO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con la comunicazione COM (2016) 588 del 14 settembre 2016 (c.d. *5G Action Plan*), la Commissione Europea ha individuato il dispiegamento tempestivo del 5G come un'opportunità strategica per l'Europa, evidenziando la necessità di un approccio coordinato e di un calendario comune per l'introduzione dello stesso, che preveda l'avvio della messa in opera attraverso azioni concrete ai fini del raggiungimento entro il 2025 del target delle aree urbane e delle principali linee di trasporto terrestre per la copertura 5g ininterrotta;
- È nelle intenzioni della Civica Amministrazione porsi come soggetto facilitatore nei processi di trasformazione digitale al fine di creare le pre-condizioni affinché si riducano le barriere del *digital divide* nell'ottica di rafforzare modelli di sviluppo locali orientati alla *Smart City* e all'*Open Innovation*;
- in data 14 settembre 2016, come richiamato sopra, la Commissione europea ha pubblicato il *5g Action Plan* in cui sono specificate le otto azioni chiave necessarie a livello europeo e nazionale per accelerare lo sviluppo del 5g e quello delle tecnologie associate, partendo inizialmente dalle principali aree metropolitane ed industriali;
- è interesse dell'Amministrazione semplificare i procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al D. Lgs. Del 15 febbraio 2016, n. 33;
- la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche", in ottemperanza dunque al D. Lgs. del 1 agosto 2003, n. 259;

La Giunta

D E L I B E R A

1) di approvare le azioni di facilitazione di processi di sviluppo ICT nel territorio della civica amministrazione in linea con le premesse sopra riportate;

2) di dare atto che, per le finalità di cui al p.to 1) si demanda alla Direzione Generale Operativa e Innovazione Tecnologica la predisposizione di procedure amministrative idonee all'espletamento degli indirizzi strategici sopra citati;

3) di dare atto che la Direzione Generale Operativa e Innovazione Tecnologica ha per sua competenza da funzionigramma l'implementazione di azioni volte a porre in essere processi di facilitazione correlati allo sviluppo ICT del territorio comunale;

4) di dare mandato alla Direzione Generale Operativa e Innovazione Tecnologica di approvare con determinazione dirigenziale il bando che faciliti gli investimenti sul territorio comunale di aziende per la realizzazione di reti e comunicazione elettronica;

19/11/2020 DGC-2020-248

LINEE DI INDIRIZZO PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI AI CENTRI INTEGRATI DI VIA (CIV) PER LA REALIZZAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELLE FESTIVITÀ 2020-2021

DGC-2020-247

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 – 2020. PATTO PER LA CITTÀ DI GENOVA. RIPROGRAMMAZIONE DEI FONDI RESIDUALI DESTINATI A FAVORE DI NUOVI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO WATERFRONT DI LEVANTE.

PREMESSO CHE

- la Delibera CIPE 25/2016 ad oggetto "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere B) e C) della legge n. 190/2014" stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC);

- la Delibera CIPE 56/2017 ad oggetto "Assegnazione di risorse per la realizzazione dei patti stipulati con le Regioni Lazio e Lombardia e con le Città Metropolitane di Firenze, Milano, Genova e Venezia" assegna alla Città Metropolitana di Genova una dotazione finanziaria pari a €110.000.000 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione;

- in data 26 novembre 2016 il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della Città di Genova hanno siglato il “Patto per la Città di Genova” contenente interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova, per un importo complessivo di € 110.000.000;

- con Deliberazione Giunta Comunale n. 67 del 07/04/2017 – si è preso atto della sottoscrizione, in data 26/11/2016, del “Patto per la città di Genova - interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova”, ai sensi della Delibera CIPE 56/2016 e successive disposizioni;

- tra gli interventi presenti all’interno del suddetto Patto, nell’ambito dell’Area tematica “3.a Sviluppo economico e produttivo” è presente l’intervento strategico “Polo Tecnologico degli Erzelli” per un importo di € 30.000.000 integrativi anche dei contributi governativi e regionali già stanziati per la realizzazione del Polo scientifico e tecnologico e universitario, come € 40.000.000, successivamente ridotti a € 30.000.000, già impegnati dalla Regione Liguria a valere sulle risorse FSC della programmazione 2014-2020;

- l’Accordo di Programma per la ricollocazione del Polo di Ingegneria della Scuola Politecnica dell’Università di Genova, sottoscritto digitalmente il 31/10/2017 tra Comune di Genova, Regione Liguria e Università di Genova e sostitutivo di quello stipulato il 04/04/2007, prevede espressamente che le suddette risorse del Patto contribuiscano alla copertura economica dell’intervento stimato in complessivi € 155.000.000, importo successivamente rideterminato in € 212.919.588;

- l’art. 6, comma 7, del citato Patto prevedeva l’impegno del Governo a “...nominare un Commissario Straordinario per la realizzazione del polo scientifico, tecnologico e universitario di Erzelli, a cui affidare il compito di gestire le risorse pubbliche stanziare per il progetto”;

- la nomina del suddetto Commissario Straordinario non è mai avvenuta sicchè si è intervenuti con una diversa ripartizione dei ruoli e delle competenze, assegnando al Comune di Genova il ruolo di Autorità di Gestione e all’Università degli Studi di Genova il ruolo di Organismo Intermedio responsabile della gestione dell’intervento “Realizzazione della Nuova Sede della Scuola Politecnica

– Polo di ingegneria presso il Parco Scientifico Tecnologico degli Erzelli;

- con Delibera in data 20/06/2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Genova ha approvato il testo dell’Atto di Delega per la “Realizzazione della Nuova Sede della Scuola Politecnica – polo di ingegneria presso il Parco Scientifico Tecnologico degli Erzelli” e ha dato mandato per la relativa sottoscrizione al Dott. Cristian Borrello, nella sua qualità di Direttore Generale dell’Ateneo;

- con Determinazione n. 65 del 23/07/2018 l’Autorità di Gestione ha approvato l’Atto di delega tra il Comune di Genova e l’Università degli Studi di Genova per la realizzazione degli interventi infra previsti per la realizzazione del Polo Scientifico Tecnologico degli Erzelli, atto sottoscritto in data 24/07/2018;

- la delibera CIPE n. 25/2016 stabilisce che le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento dei lavori devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019 e che il mancato rispetto del suddetto termine perentorio comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi;

- la delibera CIPE n. 26/2018 ha prorogato il termine di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2021;

- per non incorrere nella revoca delle risorse del Patto per la Città di Genova, l’Organismo Intermedio- Università degli Studi di Genova è tenuto ad assumere tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro 31 dicembre 2021;

- la quota parte dell’intervento strategico “Realizzazione della Nuova Sede della Scuola Politecnica

– Polo di ingegneria presso il Parco Scientifico Tecnologico degli Erzelli” di cui ai fondi del Patto Città di Genova, è stata suddivisa in due interventi per un totale di € 30.000.000 di cui:

• € 22.150.411,00 per l’acquisto dell’area;

• € 7.849.589,00 per le opere propedeutiche alla realizzazione del Polo tecnologico;

- con atto di compravendita del 31/10/2018 Rep. 42913 registrato a Genova il 13/11/2018 al n. 18342 l’Università degli Studi di Genova ha acquisito da “Genova High Tech S.p.A.” la piena e intera proprietà del Compendio Immobiliare comprensivo dei diritti edificatori necessari per la realizzazione del Polo di Ingegneria per un importo di € 22.144.505,74;

- l’Università degli Studi di Genova, a valere sui fondi delle suddette opere propedeutiche, ha assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti per un importo di € 37.089,93;

- a valere sempre delle suddette opere propedeutiche è inoltre in corso di svolgimento una gara per l’affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo relativo alla “ricollocazione del Polo genovese di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova nel Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli” per un costo a base d’asta a valere sui fondi del Patto Città di Genova di € 794.905,23 € oltre IVA e oneri se dovuti, e quindi per un totale stimato di € 1.008.575,76;

- la gara in corso per l'affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo relativo alla "ricollocazione del Polo genovese di Ingegneria dell'Università degli Studi di Genova nel Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli" si ipotizza possa essere aggiudicata con un ribasso di circa il 20% (presumibilmente in linea con la media di mercato) e che pertanto l'importo dell'obbligazione giuridicamente vincolante potrebbe essere stimato pari a € 806.860,60 IVA e oneri se dovuti inclusi;

- a fronte delle quote di finanziamento già trasferite all'Università degli Studi di Genova (pari a € 21.827.849,35), delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte (pari a € 22.144.505,74), quelle in corso di assunzione (stimate pari a € 806.860,60), il Comune di Genova dovrà riconoscere a Università di Genova un importo stimato pari a € 1.123.516,99 soggetto a incremento o riduzione in funzione della percentuale di ribasso della gara sopra citata attualmente in corso;

- in relazione a quanto sopra, residuerebbero circa € 7 Milioni per i quali l'Università di Genova dovrebbe assumere obbligazione giuridicamente vincolanti perentoriamente entro 31/12/2021;

- la realizzazione del Polo universitario degli Erzelli è un obiettivo prioritario per la Civica Amministrazione;

- è quindi indispensabile impegnarsi a garantire, con le risorse finanziarie che saranno iscritte nei prossimi bilanci, una quota stimata di € 7 Milioni pari a quanto riprogrammato, da destinare, unitamente al finanziamento che la Regione Liguria ha chiesto nella programmazione dei fondi FSC 2021-2027, alla realizzazione del Polo universitario degli Erzelli.

La Giunta

DELIBERA

1. di prendere atto che, per le motivazioni di cui in premessa, residua per le "Opere Propedeutiche del Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli" un importo stimato di € 7 Milioni, somma per la quale devono essere assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro 31/12/2021 pena la revoca delle risorse come previsto dalla delibera CIPE n. 25/2016 e n. 26/2018;

2. di proporre conseguentemente, al fine di evitare il rischio di perdere il finanziamento, una riprogrammazione al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne verificherà la coerenza con gli indirizzi definiti nei documenti di programmazione nazionali e comunitari, dei suddetti fondi destinandoli ad interventi nell'ambito del Waterfront di Levante;

3. di confermare il proprio impegno alla realizzazione del polo universitario, anche con contribuzione comunale, fino ai 7 milioni di euro stornati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, anche in relazione all'assegnazione di fondi alla Regione Liguria nell'ambito dell'Accordo di Riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2014-2020 e Programma Operativo FSE2014- 2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto legge 34/2020" del 10/07/2020 stipulato con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale.

DGC-2020-246

LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 6 DICEMBRE 2012 CON SEDE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA CHE ABBIANO SVOLTO NELL'ANNO 2020 ATTIVITÀ RIVOLTE A PERSONE AFFETTE DA ALZHEIMER E A PERSONE CON DISABILITÀ

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 9 novembre 2010 (successivamente modificata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 12/02/2019), è stato approvato il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune;

- tra le finalità dello stesso, all'art. 2, comma 1 lett. a) è previsto di favorire "lo sviluppo del settore politiche sociali, sociosanitarie ed assistenziali, al fine di prevenire ed eliminare situazioni di disagio e di emarginazione";

- all'art. 3, comma 1 lett. b), viene specificato che la concessione dei benefici può essere disposta a favore di associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che svolgano in modo prevalente attività in favore della popolazione del Comune o iniziative di particolare interesse per la comunità locale;

- all'art. 4 vengono descritte le tipologie di interventi economici ed in particolare i contributi con i quali il Comune si fa carico, occasionalmente o continuativamente, in modo parziale, degli oneri economici connessi ad iniziative di interesse pubblico;

- l'articolo 20 ai commi 1 e 2 prevede che la concessione di benefici economici da parte del Comune di Genova a soggetti pubblici e privati venga effettuata, di norma, previa pubblicazione di un bando da parte del dirigente competente e che possa avvenire a titolo di concorso per attività svolte ordinariamente da tali soggetti ovvero per l'effettuazione di manifestazioni specifiche, iniziative aventi carattere non ricorrente, iniziative di vario genere o progetti di particolare interesse per la cittadinanza;

- all'art. 21 sono previsti i criteri di scelta delle attività e delle iniziative da sostenere indicando nell'ordine di priorità la gratuità delle prestazioni rese, la diffusione sul territorio e il rapporto tra costo previsto e risultato perseguito;

Ritenuto opportuno -in continuità con quanto disposto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 31 marzo 2011, di approvazione delle linee guida per l'applicazione nell'area delle politiche sociosanitarie e assistenziali del regolamento di cui sopra- prevedere di:

- includere negli ambiti di applicazione del regolamento, le attività a favore delle persone con disabilità, a sostegno della loro autonomia e di percorsi di inserimento sociale;
- derogare al limite massimo stabilito all'art. 25, comma 4 del Regolamento sopra citato (importo non superiore al 50% delle spese ammissibili) qualora l'ambito di intervento riguardi fasce di popolazione che non siano in grado di contribuire neppure in minima misura al costo del servizio fruito, in particolare con riferimento alle persone in stato di grave emarginazione, non superando tuttavia la percentuale del 70 %;

Ritenuto altresì opportuno vincolare l'erogazione di contributi alle seguenti finalità:

- sviluppo di un sistema integrato di servizi sociali indicato dalla legge Regione Liguria 12/2006, anche promuovendo e sostenendo l'attività degli enti di terzo settore, quando questa si configura come sussidiaria in quanto sostitutiva, integrativa o complementare rispetto all'azione dell'Ente pubblico;
- governo della rete dei servizi per le persone fragili, anche attraverso forme di supporto economico ad attività svolte ordinariamente da enti con finalità sociali, prevedendo la copertura di una quota parte dei servizi erogati;
- coordinamento e supporto alla rete locale dei servizi pubblici e privati attraverso forme di collaborazione, condivisione e ricomposizione degli interventi posti in essere nell'ambito del territorio comunale;
- rispetto dei principi fondamentali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, economicità;
- responsabilizzazione dei beneficiari circa il corretto impiego dei contributi ricevuti, mantenendo in capo al Comune il ruolo di controllo sull'utilizzo delle risorse assegnate e sui servizi resi;
- promozione degli interventi a sostegno delle persone con disabilità e delle persone anziane affinché sia loro garantito il diritto inalienabile a una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della propria dignità;

Valutato, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e nell'interesse generale della collettività, di offrire un sostegno economico a soggetti impegnati nell'organizzazione delle seguenti attività:

- attività socio-ricreative svolte presso centri socio-ricreativi e rivolte a persone con disabilità;
- attività di socializzazione svolte presso i Cafè Alzheimer e rivolte a persone affette da demenza e loro caregiver;
- di accoglienza residenziale realizzata in comunità alloggio a favore di persone con disabilità fisica;
- di trasporto e accompagnamento a favore di persone adulte con disabilità per agevolare la frequenza alle strutture di riabilitazione semiresidenziale (ex art. 26 legge 833/1978), alle strutture semiresidenziali socio-riabilitative e ai centri ambulatoriali di riabilitazione accreditati con il Servizio Sanitario Regionale.

Considerato, pertanto, necessario fornire le seguenti linee guida ai fini dell'ottenimento del contributo economico per la realizzazione delle attività sopra indicate

- le attività devono essere state svolte nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020;
- le attività devono aver ampliato l'offerta dei servizi e conseguentemente il numero dei beneficiari rispetto agli utenti dei servizi già erogati dalla Civica Amministrazione;
- i destinatari sono individuati in persone anziane o persone adulte con disabilità;
- le famiglie e/o i caregiver devono aver avuto opportunità di socializzazione e di sollievo anche temporaneo;
- è necessario che i soggetti richiedenti siano iscritti da almeno 24 mesi nel registro/albo nazionale o regionale di riferimento di cui all'art. 4 della legge Regione Liguria 6 dicembre 2012, n. 42 e devono essere operanti sul territorio comunale genovese;
- le tipologie di spesa ammissibili a contributo devono essere attinenti alle attività svolte;

La Giunta

D E L I B E R A

1. di approvare , per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti linee guida che individuano modalità per l'erogazione di contributi per l'anno 2020 a sostegno di attività nei limiti delle risorse rese disponibili a seguito dell'approvazione dei documenti previsionali e programmatici 2020/2022 e successive variazioni:

- a. le attività devono essere state svolte nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020;

- b. le attività devono aver ampliato l'offerta dei servizi e conseguentemente il numero dei beneficiari rispetto agli utenti dei servizi già erogati dalla Civica Amministrazione;
- c. i destinatari sono individuati in persone anziane o persone adulte con disabilità;
- d. le famiglie e/o i caregiver devono aver avuto opportunità di socializzazione e di sollievo anche temporaneo;
- e. è necessario che i soggetti richiedenti siano iscritti da almeno 24 mesi nel registro/albo nazionale o regionale di riferimento di cui all'art. 4 della legge Regione Liguria 6 dicembre 2012, n. 42 e devono essere operanti sul territorio comunale genovese;
- f. le tipologie di spesa ammissibili a contributo devono essere attinenti alle attività svolte;

2. di prevedere -in continuità con quanto disposto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 31 marzo 2011, di approvazione delle linee guida per l'applicazione nell'area delle politiche sociosanitarie e assistenziali del Regolamento 90/2010- di:

- includere negli ambiti di applicazione del regolamento, le attività a favore delle persone con disabilità, a sostegno della loro autonomia e di percorsi di inserimento sociale;
- derogare al limite massimo stabilito all'art. 25, comma 4 del Regolamento sopra citato (importo non superiore al 50% delle spese ammissibili) qualora l'ambito di intervento riguardi fasce di popolazione che non siano in grado di contribuire neppure in minima misura al costo del servizio fruito, in particolare con riferimento alle persone in stato di grave emarginazione, non superando tuttavia la percentuale del 70 %;

3. di stabilire che i contributi siano erogati a favore di soggetti che hanno svolto le seguenti tipologie di interventi:

- attività socio-ricreative svolte presso centri socio-ricreativi e rivolte a persone con disabilità;
- attività di socializzazione svolte presso i Cafè Alzheimer e rivolte a persone affette da demenza e loro caregiver;
- di accoglienza residenziale realizzata in comunità alloggio a favore di persone con disabilità fisica;
- di trasporto e accompagnamento a favore di persone adulte con disabilità per agevolare la frequenza alle strutture di riabilitazione semiresidenziale (ex art. 26 legge 833/78), alle strutture semiresidenziali socio-riabilitative e ai centri ambulatoriali di riabilitazione accreditati con il Servizio Sanitario Regionale.

DGC-2020-245

MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (TRIENNIO 2020 – 2022) E V VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - PARTE FINANZIARIA

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001, che stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001, che prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo adottate con decreto dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- l'art. 35 del d.lgs. 165/2001, il quale, tra le altre cose, stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni;
- l'art. 1 commi 557 e 557 quater della legge 296/2006, che prevede l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA", adottate in data 27 luglio 2018 con decreto dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte II, che definisce le modalità di predisposizione e la valenza autorizzatoria sia del piano triennale sia del piano annuale delle assunzioni del personale dell'Ente;
- l'art. 3 comma 5 del DL 90/2014 che consente agli Enti Locali di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- l'art. 3 comma 5 sexies del DL 90/2014 come modificato dall'art. 14 bis del DL 4/2019, che prevede che "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over";
- l'art. 33 comma 2 del DL 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, cd. "Decreto crescita", che determina nuove capacità assunzionali basate sul principio della "sostenibilità finanziaria" e, in particolare, prevede che "i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e

fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;

- il Comune di Genova ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno di personale (triennio 2020-2022) con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 13.02.2020, modificata con le deliberazioni n. 55 del 12/03/2020 e n. 128 dell'11/06/2020, riservandosi di modificare successivamente la programmazione, a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, dandone adeguata motivazione, anche a seguito della risoluzione delle incertezze attualmente in essere in merito alle modalità e tempistiche di svolgimento dei concorsi pubblici a causa dell'emergenza sanitaria;

- per l'anno in corso sono, a oggi, previste 510 cessazioni dal servizio, numero molto più elevato delle cessazioni note al momento dell'approvazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 13.02.2020 ed in continuo aumento;

Considerato che, per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, è emersa la necessità di:

- procedere per l'anno 2020, sulla base dei fabbisogni espressi dalle strutture dell'Ente, alle seguenti ulteriori assunzioni:

- ☐ n. 23 operai;
- ☐ n. 6 Insegnanti Scuole Infanzia;
- ☐ n. 9 Assistenti Asili Nido;
- ☐ n. 4 Istruttori Servizi Tecnici;
- ☐ n. 17 Funzionari Servizi Tecnici;
- ☐ n. 1 Funzionario Giornalista;
- ☐ n. 2 Funzionari Servizi Amministrativi;
- ☐ n. 1 Funzionario Socio-educativo Culturale – Assistente Sociale;
- ☐ n. 30 Agenti di Polizia Locale;
- ☐ n. 32 Istruttori Servizi Amministrativi;

per le quali l'Ente, per le categorie B, procederà mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento e, per quanto riguarda le categorie C e D, potrà attingere dalle graduatorie disponibili, ovvero dalle graduatorie che si formeranno a esito dei concorsi, ovvero

- per i profili per i quali non dispone di graduatorie interne - dalle graduatorie di altri Enti, ovvero procedere ad assunzione per mobilità di personale che sta svolgendo un proficuo servizio in posizione di comando presso l'Ente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 70 comma 13 del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale (triennio 2020-2022) approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 13.02.2020, con particolare riguardo alle assunzioni a tempo determinato e, in particolare:

- prevedere ulteriori 30 assunzioni nel profilo di Collaboratore Socio Educativo Culturale nel periodo novembre 2020 – marzo 2021;

- incrementare dell'importo di euro 153.000,00 il budget annuale per le supplenze brevi nelle scuole comunali;

- prevedere l'assunzione di un ulteriore Istruttore amministrativo ex art. 90 del D.Lgs 267/2000 e di due ulteriori dirigenti ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000, in luogo dei due funzionari ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 originariamente previsti;

La Giunta

D E L I B E R A

1) di approvare espressamente le premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

2) di approvare, sulla base di quanto descritto in premessa, le variazioni risultanti dall'allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e di apportare al Piano esecutivo di gestione 2020/2022 - parte finanziaria le conseguenti modifiche;

3) di modificare la programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2020 – 2022, sostituendo l'originario allegato A, denominato “Assunzioni a tempo indeterminato - Anno 2020”, con l' allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fermo restando il perdurare del rispetto di tutte le condizioni citate nella deliberazione della Giunta Comunale n. 27/2020;

4) di modificare la programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2020 – 2022, sostituendo l'originario allegato B, denominato “Previsione di spesa contratti a tempo flessibile - Anno 2020”, con l' allegato C al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fermo restando il perdurare del rispetto di tutte le condizioni citate nella deliberazione della Giunta Comunale n. n. 27/2020;

5) di modificare la programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2020 – 2022, sostituendo l'originario allegato C, denominato “Assunzioni a tempo indeterminato - Anno 2021”, con l' allegato D al presente provvedimento, di cui

costituisce parte integrante e sostanziale, fermo restando il perdurare del rispetto di tutte le condizioni citate nella deliberazione della Giunta Comunale n. 27/2020;

6) di modificare la programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2020 – 2022, sostituendo l'originario allegato D, denominato "Previsione di spesa contratti lavoro flessibile - Anno 2021", con l' allegato E al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fermo restando il perdurare del rispetto di tutte le condizioni citate nella deliberazione della Giunta Comunale n. n. 27/2020;

7) di confermare l'originario allegato E, denominato "Assunzioni a tempo indeterminato - Anno 2022", riportato nell' allegato F al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fermo restando il perdurare del rispetto di tutte le condizioni citate nella deliberazione della Giunta Comunale n. 27/2020;

8) di modificare la programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2020 – 2022, sostituendo l'originario allegato F, denominato "Previsione di spesa contratti lavoro flessibile - Anno 2022", con l'allegato G al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fermo restando il perdurare del risp

DGC-2020-244

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DEL "MUSEO RACCOLTA FRUGONE" VIA CAPOLUNGO, 9 – GENOVA CUP B39J20001100004

Premesso che:

La Civica Amministrazione è proprietaria dell'edificio denominato Villa Fassio (già Villa Grimaldi) sito in via Capolungo, 9 a Genova;

L'edificio di cui sopra risulta essere di interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10 comma1 del D.Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 e pertanto sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato";

L'edificio è destinato ad attività museale aperta al pubblico e ad oggi ospita "Le Raccolte Frugone";

Per quanto ai punti precedenti, visto l'allegato I al DPR 151/11 l'edificio ricade nella definizione dell'attività n. 72.1.C ovvero "Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato";

Per tale tipologia di attività il DPR 151/11 obbliga il Titolare dell'Attività a depositare presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la SCIA ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11 corredata di tutta la documentazione certificante la conformità delle strutture degli impianti alle normative di sicurezza e di prevenzione incendi attualmente vigenti così come previsto da DM 07/08/2012; gli edifici con vincolo di tutela storico-artistica contenenti musei devono possedere i requisiti impiantistici e strutturali conformi al DM 20 maggio 1992 n. 569 "Regolamento contenente norma di sicurezza antincendio per gli edifici storici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre";

nell'ambito delle attività del tavolo della sicurezza aziendale, la Direzione del Patrimonio ha segnalato la necessità di adeguare l'edificio Villa Fassio (già Grimaldi) alle norme di sicurezza antincendio succitate al fine di poter depositare la SCIA antincendio nonché poter consolidare i requisiti di agibilità della struttura;

per la progettazione degli impianti elettrici e speciali la CA, visti i carichi di lavoro interni, ha conferito incarico a professionista esterno;

Il progetto di adeguamento in oggetto è suddiviso in due lotti, più precisamente lotto A afferente Opere Impiantistiche (v. Quadro Economico A) e lotto B afferente le opere Edili (v. Quadro Economico B di seguito riportati;

Le Opere Edili di al punto precedente ovvero afferenti al Quadro Economico B per una somma pari ad euro 130.500,00 (IVA inclusa) saranno eseguite nell'ambito di un Accordo Quadro stipulato in data 24.10.2018 rep. n. 68281 già dotato di copertura finanziaria e pertanto per l'esecuzione degli interventi in argomento si rende necessario dotare di copertura finanziaria i soli interventi afferenti alle Opere Impiantistiche (Quadro Economico A) mediante contrazione di nuovo mutuo flessibile da contrarre nell'esercizio corrente (2020) che sarà erogato nel 2021 per un importo pari euro 256.046,91 e per € 3.953,09 con risorse proprie dell'Ente

ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DEL "MUSEO RACCOLTA FRUGONE"

OPERE IMPIANTISTICHE

VIA CAPOLUNGO, 9 – GENOVA-NERVI

MOGE 020642 CUP B39J2000110004

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA A

A. IMPORTO PER LAVORI	A.1	Importo dei lavori	€	€
		di cui per lavori a misura IMPIANTI ELETTRICI - DATI/FONIA - ASSISTENZA EDILE	€ 149.998,99	
		di cui per lavori a misura IMPIANTI MECCANICI	€ 20.728,01	
		Totale importo lavori		€ 170.727,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.827,23	
	A.3	Oneri per la sicurezza COVID derivanti da Ordinanza n. 48/2020 del 20.07.2020 del Presidente della Giunta Regionale non soggetti a ribasso	€ 6.100,49	
		Totale sicurezza		€ 11.927,72
	A.4	Lavori in economia		€ 15.000,00
		Totale (A.1+A.2+A.3+A.4)		€ 197.654,72
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 2.200,00
	B.4	Imprevisti (max. 8%)		€ 13.000,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)		€ 3.953,09
	B.7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione		€ 0,00
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 461,24
	B.11	Spese per progettazione esecutiva, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, coordinatore sicurezza in fase esecuzione		€ 16.000,00
	B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		€ 0,00
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
	B.14	Somme a disposizione (iva compresa)		€ 0,00
C. I.V.A.		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+....+B.14)		€ 35.614,34
	C	I.V.A.		€
	C.1.1	I.V.A. su Lavori	22%	€ 0,00
	C.1.2	I.V.A. su Lavori	10%	€ 19.765,47
	C.1.3	I.V.A. su Lavori	4%	€ 0,00
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (escluso incentivo B.6)	22%	€ 6.965,47
		Totale IVA		€ 26.730,94
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 260.000,00

ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DEL "MUSEO RACCOLTA FRUGONE"

OPERE EDILI

VIA CAPOLUNGO, 9 – GENOVA-NERVI

MOGE 020642 CUP B39J2000110004

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA B

A. IMPORTO PER LAVORI	A.1	Importo dei lavori	€	€
		di cui per lavori a misura OPERE EDILI	€ 81.587,76	
		Totale importo lavori		€ 81.587,76
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.137,74	
	A.3	Oneri per la sicurezza COVID derivanti da Ordinanza n. 48/2020 del 20.07.2020 del Presidente della Giunta Regionale non soggetti a ribasso	€ 3.284,88	
		Totale sicurezza		€ 6.422,62
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	A.4	Lavori in economia		€ 8.000,00
	Totale (A.1+A.2+A.3+A.4)			€ 96.010,38
	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.4	Imprevisti (max. 8%)		€ 8.400,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)		€ 1.920,21
	B.7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione		€ 0,00
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 426,54
	B.11	Spese per progettazione esecutiva, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, coordinatore sicurezza in fase esecuzione		€ 10.000,00
	B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		€ 0,00
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		
	B.14	Somme a disposizione (iva compresa)		€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+....+B.14)			€ 20.746,74
C. I.V.A.	C	I.V.A.	€	
	C.1.1	I.V.A. su Lavori	22%	€ 0,00
	C.1.2	I.V.A. su Lavori	10%	€ 9.601,04
	C.1.3	I.V.A. su Lavori	4%	€ 0,00
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (escluso incentivo B.6)	22%	€ 4.141,84
Totale IVA				€ 13.742,88
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 130.500,00

la spesa necessaria per la realizzazione dei lavori in argomento, comprese le attività propedeutiche preliminari, ammonta a complessivi Euro 390.500,00, di cui euro 260.000,00 per le Opere Impiantistiche (V. quadro Economico A) e euro 130.500,00 relativi alle Opere Edili (vedi Quadro Economico B);

gli interventi relativi alle Opere Edili per un importo pari a 130.500,00 saranno eseguiti nell'ambito di un accordo quadro con rep. n. 68281 del 24.10.2018 e pertanto già coperti finanziariamente; per realizzare le opere impiantistiche di cui al quadro economico A pari ad euro 260.000,00 è necessario reperire le relative risorse mediante contrazione di nuovo mutuo flessibile da contrarre nell'esercizio corrente (2020) che sarà erogato nel 2021 per € 256.046,91 e per € 3.953,09 con risorse proprie dell'Ente ;

La Giunta

DELIBERA

1. di approvare il Progetto Definitivo denominato “Adeguamento antincendio dell’edificio Villa Fassio (già Villa Grimaldi) sede del Museo delle Raccolte Frugone - Via Capolungo, 9 – Genova (MOGE –020642), ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., per un importo complessivo di € 390.500,00 di cui euro 260.000,00 per opere Impiantistiche come da Quadro Economico A e euro 130.500,00 per Opere Edili come da Quadro Economico B entrambi allegati al presente provvedimento;

6. di dare atto che l’intervento verrà finanziato per € 130.500,00 con Accordo Quadro rep. n. 68281 del 24.10.2018 e pertanto già coperti finanziariamente, per € 256.046,91 con mutuo da contrarre nel presente esercizio e per € 3.953,09 con risorse proprie dell’Ente;

DGC-2020-243

CONFERIMENTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE DEI BUONI ALLIMENTARI NON UTILIZZATI NELLA FASE DEL LOCKDOWN, PER LA GESTIONE DI INIZIATIVE DI CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTA'

Premesso che:

- in virtù della collaborazione con il Terzo settore, la Giunta Comunale ha approvato con provvedimento n. 109/2020 l’“ADOZIONE DI UN PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI GENOVA E IL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI INIZIATIVE SULLA LOTTA ALLE NUOVE POVERTA' ED EMARGINAZIONI”, sottoscritto in data 9 giugno 2020 dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune ed il rappresentante del Forum del Terzo Settore;

Dato atto che, al termine della distribuzione da parte del Comune dei buoni alimentari, sono residuati n. 3.798 buoni corrispondenti ad Euro 37.980,00, in quanto alcuni beneficiari hanno espressamente rinunciato o non hanno ritirato i buoni stessi;

- in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 109/2020, consolidare il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore per lo sviluppo di processi di sostegno alle nuove e vecchie povertà che l'emergenza sanitaria sta evidenziando;

La Giunta

DELIBERA

1. in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 109/2020, consolidare il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore per lo sviluppo di processi di sostegno alle nuove e vecchie povertà che l'emergenza sanitaria sta evidenziando;

2. conferire alle associazioni del Terzo Settore, firmatarie degli accordi operativi in esecuzione della DGC 109/2020, i buoni spesa non erogati ai beneficiari, per le motivazioni evidenziate in premessa, affinché vengano acquistati generi alimentari di prima necessità che verranno successivamente distribuiti a cittadini, per i quali i servizi sociali comunali ed il Terzo Settore attuano una presa in carico integrata che consenta, tra l’altro, una valutazione dello stato di bisogno;

3. stabilire che i generi alimentari saranno distribuiti rispettando la proporzionalità dei casi in carico segnalati e/o attribuiti dal Comune ai singoli Enti aderenti ai sopra citati protocolli.